

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 9 settembre 1995

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1995, n. 7.

Finanziamento alle Comunità Montane degli oneri pregressi per l'assistenza tecnica in agricoltura Pag. 3

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1995, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1988, n. 10 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1995, n. 9.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 16 del 12 settembre 1991 - Norme per l'inquadramento del personale comandato Pag. 4

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1995, n. 25.

Istituzione del Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia Pag. 4

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1995, n. 26.

Disciplina delle tasse e dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali piemontesi - Rimozione di unità da diporto, aeromobili e materiali vari Pag. 6

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1995, n. 27.

Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri Pag. 8

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1995, n. 28.

Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate - Abrogazione legge regionale 3 settembre 1981, n. 40 Pag. 10

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1995, n. 29.

Modificazione della legge regionale 20 maggio 1980, n. 51, istitutiva del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand Pag. 11

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1995, n. 8.

Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica Pag. 11

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n. 9.

Piano Sanitario regionale 1995/1997 Pag. 12

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1995, n. 1.

«Proroga dei comandi ai dipendenti delle USL ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761» Pag. 16

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1995, n. 2.

«Proroga della legge regionale 11 maggio 1990, n. 30 «Norme transitorie di tutela delle aree di particolare interesse ambientale-paesaggistico»» Pag. 17

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1995, n. 3.

«Procedure per l'attuazione del Programma Operativo 1994-1999» Pag. 17

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1995, n. 4.

«Disciplina delle procedure per gli accordi di programma» Pag. 26

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1995, n. 5.

«Norme per l'attuazione del Programma operativo pluri-fondo 1994/1999 della Regione Puglia» Pag. 27

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1995, n. 6.

«Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1993» Pag. 30

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1995, n. 7.

«Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 e pluriennale 1995-1997» Pag. 30

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1995, n. 7.

Finanziamento alle Comunità Montane degli oneri pregressi per l'assistenza tecnica in agricoltura:*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 4 del 1^o marzo 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Molise assume a proprio carico l'onere sostenuto dalle Comunità Montane per l'assistenza tecnica in agricoltura nel periodo dal 1^o luglio 1988 al 31 dicembre 1992.

Art. 2.

Sulla base delle rendicontazioni di spesa rese dalle Comunità Montane che hanno effettivamente sostenuto gli oneri di cui all'art. 1, sono disposte le erogazioni di seguito indicate:

Comunità Montana di Frosolone ...	L. 480.472.692
Comunità Montana di Riccia	L. 1.967.218.756
Comunità Montana di Trivento	L. 675.978.978

Art. 3.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge faranno carico sulla legge approvativa del bilancio per il 1995.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, 28 febbraio 1995

DI GIANDOMENICO

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1995, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1988, n. 10.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 4 del 1^o marzo 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, sono così sostituiti:

«I Consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al pagamento dei contributi di previdenza dal giorno della corrispondenza dell'indennità consiliare.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello d'entrata in vigore della presente legge, i Consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al pagamento dei contributi di previdenza nella misura del 22 % (ventidue per cento) dell'indennità mensile, al netto delle ritenute fiscali, determinata in rapporto percentuale con l'indennità mensile lorda spettante ai membri del Parlamento nazionale nella misura del 65% (sessantacinque per cento)».

2. Le disposizioni di cui al comma precedente hanno effetto dal 1^o gennaio 1994.

Art. 2.

1. Al finanziamento e quantificazione degli oneri derivati dalla presente legge si provvede con la stessa legge approvativa dei bilanci annuali, così come previsto dall'art. 33 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del primo comma dell'art. 127 della Costituzione e dall'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Molise.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, 28 febbraio 1995

DI GIANDOMENICO

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1995, n. 9.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 16 del 12 settembre 1991 - Norme per l'inquadramento del personale comandato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 4 del 1º marzo 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni della legge regionale n. 16 del 12 settembre 1991 e successive modificazioni ed integrazioni si applicano, nei limiti della pianta organica rideterminata ai sensi del decreto legislativo n. 29/1993 e successive norme integrative, nonché delle leggi n. 537/1993 e n. 724/1994, ai dipendenti in servizio al 30 dicembre 1991, in possesso, alla stessa data, dei requisiti previsti all'art. 1 della citata legge regionale ed in costanza di servizio in posizione di comando presso la Regione alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La decorrenza dell'inquadramento, disposta a seguito di specifica richiesta degli interessati previo assenso dell'Ente di appartenenza, è fissata alla data successiva al provvedimento di rideterminazione della pianta organica.

3. I termini di cui all'art. 1 della legge regionale n. 16 del 12 settembre 1991 sono riaperti e decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge fanno carico agli appositi capitoli del bilancio regionale di competenza.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, 28 febbraio 1995

DI GIANDOMENICO

95R0538

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 1º marzo 1995, n. 25.

Istituzione del Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 10 dell'8 marzo 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del Parco naturale provinciale

1. Ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e delle leggi regionali 22 marzo 1990, n. 12, e 21 luglio 1992, n. 36, è istituito il Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia.

Art. 2.

Confini

1. I confini del Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia, incidente sui Comuni di Candia, Mazzè e Vische, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25000 facente parte integrante della presente legge.

2. I confini del Parco naturale sono delimitati da tabelle da collocarsi in modo visibile e portanti la scritta «Parco naturale provinciale del Lago di Candia».

3. Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

Art. 3.

Finalità

1. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'articolo 1 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, le finalità dell'istituzione del Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia sono le seguenti:

a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali ambientali, paesaggistiche e storiche del territorio del Parco, anche in funzione dell'uso sociale di tali valori;

b) ripristinare le condizioni idrobiologiche del lago, concorrendo ad eliminare le cause di inquinamento anche attraverso interventi di biomanipolazione e attraverso il monitoraggio ambientale;

c) concorrere al miglioramento delle condizioni naturali dell'area;

d) promuovere ed organizzare il territorio per la fruizione a fini didattici, culturali, scientifici, ricreativi e turistici con particolare riferimento all'ambiente lacustre;

e) promuovere attività di studio e di ricerca didattiche e scientifiche anche attraverso la creazione di un centro polifunzionale;

f) promuovere ogni iniziativa necessaria o utile alla qualificazione delle attività agricole esistenti;

g) incentivare le attività produttive locali che siano compatibili con la valorizzazione e riqualificazione dell'ambiente;

h) tutelare e valorizzare le specie faunistiche e floristiche presenti sul territorio;

i) programmare interventi di utilizzo del territorio in ragione delle esigenze economiche e di sviluppo dello stesso, compatibilmente con le caratteristiche ambientali dei luoghi.

Art. 4.

Gestione

1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 sono esercitate dall'Ente di gestione del Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia, Ente di diritto pubblico, il cui Consiglio Direttivo è così composto:

a) 3 membri nominati dalla Provincia di Torino, di cui uno, qualificato in materia ambientale, su designazione del Comune di Candia;

b) 2 membri nominati di intesa tra i Sindaci dei Comuni territorialmente interessati, di cui uno del Comune di Candia.

2. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 5 anni decorrenti dalla data di insediamento dello stesso e possono essere rinominati ai sensi dell'articolo 9, comma 29, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, così come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 21 giugno 1994, n. 20.

3. Il Consiglio Direttivo di cui al comma 1 è nominato entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trascorso tale periodo si insedia legittimamente quando sia stata nominata la maggioranza dei suoi membri.

Art. 5.

Personale

1. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, l'Ente di gestione del Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia si avvale degli uffici provinciali e del relativo personale.

Art. 6.

Vincoli e permessi

1. Sull'intero territorio del Parco naturale, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela paesistica ambientale, dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:

a) aprire o coltivare cave di qualsiasi natura. È consentita l'estrazione e l'utilizzo di materiale per lavori di recupero e ripristino inerti realizzazioni approvate ed ubicate all'interno dell'area istituita a Parco naturale;

b) esercitare attività venatoria. Sono comunque consentiti gli interventi previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36;

c) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatta salva le operazioni connesse alle attività agricole e forestali per la manutenzione dell'area;

d) abbattere o danneggiare alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico, definiti ed individuati nel Piano naturalistico di cui al successivo articolo 9;

e) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle finalità previste dall'articolo 3;

f) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;

g) effettuare interventi di modificazione o di demolizione di nuovi edifici o strutture stabili o temporanee che possano alterare le caratteristiche ambientali e paesistiche dei luoghi;

h) navigare a motore. È fatta salva la navigazione con motori elettrici finalizzata all'esercizio dell'attività di pesca in ottemperanza alle previsioni dettate per l'esercizio dei diritti di uso civico e quella a fini turistici organizzata dall'Ente di gestione.

2. Sull'intero territorio del Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia è comunque consentito:

a) svolgere le normali attività agricole;

b) effettuare gli interventi tecnici finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36;

c) effettuare i tagli boschivi nei limiti consentiti e con le procedure stabilite dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 37;

d) realizzare interventi di ripristino delle condizioni naturali con particolare riferimento alle aree palustri.

3. L'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio del Parco devono corrispondere alle finalità di cui all'articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici comunali e dal Piano di cui all'articolo 9.

4. Sino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 9 la costruzione di nuovi edifici ed opere di qualsiasi genere che determinino alterazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista dalla legge, deve essere autorizzata dalla Giunta Provinciale sentito il Consiglio Direttivo.

Art. 7.

Sanzioni

1. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso.

2. Per le violazioni al divieto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia di caccia.

3. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c), d), f) e h) comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.

4. Per le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e) e g), si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica.

5. Le violazioni ai disposti di cui all'articolo 6, comma 4, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000.

6. Le violazioni ai divieti ed alle limitazioni richiamati ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino dei luoghi nel rispetto delle indicazioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale emesso ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

7. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Piano di cui all'articolo 9 sono introitate nel bilancio della Provincia di Torino.

Art. 8.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'area di cui alla presente legge è affidata:

a) al personale di sorveglianza dipendente della Provincia di Torino;

b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale e al Corpo Forestale dello Stato in base alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. L'esercizio della vigilanza è coordinato dalla Provincia.

Art. 9.

Piano naturalistico

1. Il Consiglio Regionale approva un Piano dell'area oggetto della presente legge costituente a tutti gli effetti stralcio di Piano territoriale, redatto ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, così come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36.

2. L'Ente di gestione del Parco naturale provvede all'adozione del Piano entro il termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Piano di area è trasmesso agli Enti territoriali interessati e pubblicato a cura del soggetto adottante nel Bollettino ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.

4. Entro novanta giorni dalla pubblicazione chiunque può far pervenire le proprie osservazioni all'Ente adottante il quale, esaminate le stesse, entro i successivi novanta giorni provvede alla predisposizione degli atti conseguenti da trasmettere alla Giunta Regionale per elaborazione del Piano di area definitivo. Sentite la Commissione Tecnico Urbanistica e la Commissione regionale per la tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, riunite in seduta congiunta, la Giunta Regionale sottopone il Piano di area definitivo al Consiglio Regionale per l'approvazione.

5. Le indicazioni contenute nel Piano di area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale che le approva, sono soggette a revisione periodica e sostituiscono la strumentazione territoriale urbanistica e paesaggistica di qualsiasi livello, così come disposto dall'articolo 25, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

6. Il Piano di area prevede comunque la formazione di un sistema di piste ciclabili e sentieri con aree espressamente adibite all'osservazione naturalistica.

Art. 10.

Finanziamenti per la gestione

1. Agli oneri per la gestione del Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia si provvede mediante finanziamenti stanziati sul bilancio della Provincia di Torino e mediante eventuali stanziamenti regionali di cui al capitolo 15190 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995 e di cui ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi secondo le procedure stabilite dall'articolo 9 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36, così come modificata dalla legge regionale 23 giugno 1993, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 1º marzo 1995

BRIZIO

(Omissis).

95R0539

LEGGE REGIONALE 1º marzo 1995, n. 26.

Disciplina delle tasse e dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali piemontesi - Rimozione di unità da diporto, aeromobili e materiali vari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 10 dell'8 marzo 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione della legge

1. La presente legge disciplina l'imposizione delle tasse e dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali piemontesi, appartenenti al demanio regionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché la rimozione di unità da diporto, aeromobili e materiali vari, che costituiscono intralcio od ostacolo all'uso di aree, opere o attrezzature nell'ambito delle zone portuali o che costituiscono pericolo alla navigazione nelle acque interne piemontesi.

Art. 2.

Determinazione delle tasse e dei canoni di concessione e dei depositi cauzionali

1. Per le occupazioni di aree nelle zone portuali piemontesi, soggette a concessione regionale, sono dovute alla Regione le tasse ed i canoni nelle misure e con le modalità stabilite nel presente articolo.

2. Occupazione di zona portuale per ormeggio unità da diporto:

a) tassa: L. 5.000 annue per metro quadrato e comunque di importo non inferiore a L. 70.000 ad eccezione dei soggetti indicati al comma 1), lettere b), c), d) ed f) che corrispondono una tassa fissa di L. 70.000 annue e dei soggetti di cui al comma 1), lettera g) che corrispondono una tassa fissa di L. 20.000 annue;

b) canone: L. 15.000 annue per metro quadrato.

3. Occupazione di zona portuale attraverso pontili fissi:

a) tassa: L. 5.000 annue per metro quadrato;

b) canone:

1) per superfici fino a 4 metri quadrati: L. 384.000 per pontile;

2) per superfici superiori a 4 metri quadrati: oltre al canone annuo di L. 384.000, L. 87.000 per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato.

4. Occupazione di zona portuale attraverso zattere, pontili mobili e galleggianti in genere:

a) tassa: L. 5.000 annue per metro quadrato;

b) canone:

1) per superfici fino a 4 metri quadrati: L. 330.000 caduno;

2) per superfici superiori a 4 metri quadrati: oltre al canone annuo di L. 330.000, L. 76.000 per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato.

5. Posà boe di ormeggio, in zona portuale:

a) tassa: L. 50.000 annue per boa;

b) canone:

1) fino a n. 2 boe: L. 233.000 per boe;
2) oltre n. 2 boe: oltre al canone annuo di L. 233.000 per boe: L. 92.000 per boe.

6. Posa boe di segnalazione, in zona portuale, indipendentemente dal numero di boe posizionate:

a) tassa: L. 50.000 annue;

b) canone: L. 233.000 annue.

7. Occupazione del sottosuolo ed in acqua, di condutture, cavi ed impianti in genere in zona portuale:

a) tassa: L. 1.000 annue per metro;

b) canone: L. 5.000 annue per metro.

8. I corrispettivi di cui al comma 2 sono determinati moltiplicando la tariffa unitaria per il modulo di ingombro dell'unità da diporto. Il modulo dell'unità da diporto espresso in metri quadrati, si ottiene moltiplicando la lunghezza fuori tutto per la larghezza fuori tutto dell'unità considerata.

9. La Giunta Regionale adegua annualmente, sulla base delle variazioni degli indici ISTAT sul costo della vita con arrotondamento alle 1.000 lire superiori, l'importo delle tasse e dei canoni e fissa la tariffa oraria degli ormeggi temporanei di cui all'articolo 3, comma 3.

10. Il deposito cauzionale da versare al rilascio dell'atto di concessione è fissato in un importo pari all'ammontare del canone annuo.

11. Al fine di salvaguardare le attività pubbliche, tradizionali e sportive, sono previste le seguenti riduzioni dei canoni per le sottoindicate categorie di concessionari:

a) per unità da diporto a vela, a remi o a motore elettrico: riduzione del 30 per cento;

b) pescatori professionisti la cui attività quale fonte principale del reddito familiare deve essere comprovata da idonea documentazione: riduzione del 50 per cento;

c) sodalizi o associazioni che esercitano attività sociali nautiche senza fini di lucro e la cui organizzazione sia ufficialmente riconosciuta: riduzione del 50 per cento;

d) ormeggiatori al di fuori delle aree protette dai porti anche se entro le zone demaniali portuali: riduzione del 50 per cento;

e) concessionari di servizi di trasporto pubblico non di linea e di noleggio: riduzione del 60 per cento;

f) Enti pubblici territoriali, concessionari di servizi di trasporto pubblico di linea, Forze dell'Ordine: riduzione dell'80 per cento.

12. Le riduzioni di cui al comma 11 non sono cumulabili tra loro. In caso di compresenza di più fattori di riduzione, si applica la riduzione più favorevole.

Art. 3.

Approdo ed ormeggio delle unità da diporto

1. Agli effetti della presente legge:

a) per approdo si intende la temporanea sospensione della navigazione anche se in area ove non sia ammesso l'ormeggio, per consentire la salita o la discesa delle persone ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante l'approdo, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la navigazione;

b) per ormeggio si intende la sospensione della navigazione dell'unità da diporto protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;

c) per ormeggio di emergenza si intende l'interruzione della navigazione dell'unità da diporto per cause imputabili all'avaria dell'unità stessa ovvero per avverse condizioni meteorologiche.

2. Nella zona di ormeggio, all'uopo predisposta, le unità da diporto devono essere collocate nel modo prescritto dalla segnaletica. I conducenti sono tenuti a sistemare l'unità entro lo spazio ad esso destinato, senza invadere gli spazi contigui.

3. Nei luoghi ove l'ormeggio è permesso per un tempo limitato è fatto obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile, l'orario in cui l'ormeggio ha avuto inizio ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 2, comma 9. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata dell'ormeggio è fatto obbligo di porlo in funzione.

Art. 4.

Divieto di approdo e di ormeggio dell'unità da diporto

1. L'approdo e l'ormeggio sono vietati:

a) dovunque venga impedito l'accesso ad un'altra unità da diporto regolarmente ormeggiata oppure impedito lo spostamento di unità da diporto ormeggiata;

b) negli spazi riservati alla fornitura dei servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea;

c) in prossimità ed in corrispondenza dei segnalementi afferenti la navigazione in modo da occultarne la vista;

d) negli spazi riservati ad impianti od attrezzature destinate a servizi di emergenza e di allargio e varo indicati da apposita segnaletica;

e) in prossimità dell'accesso a lago dei posti barca, fatto salvo negli appositi spazi;

f) in corrispondenza degli scivoli di allargio e varo pubblico ed all'interno dei corridoi di navigazione debitamente delimitati ed autorizzati.

2. Durante l'ormeggio e l'approdo dell'unità da diporto il conducente deve adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti.

3. È vietato abbandonare unità da diporto, aeromobili nonché relitti degli stessi in acqua o sulle spiagge.

Art. 5.

Vigilanza

1. Gli atti di accertamento, contestazione e notificazione alle violazioni di cui alla presente legge, sono compiuti dai soggetti di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 agosto 1993, n. 39.

Art. 6.

Rimozione dell'unità da diporto, aeromobili e materiali vari

1. I soggetti di cui all'articolo 2, della legge regionale n. 39/1993 dispongono la rimozione di unità da diporto ed aeromobili nei casi di violazione delle norme previste dall'articolo 3, commi 2 e 3 e dall'articolo 4 nonché nel caso in cui materiale di varia natura, galleggiante o sommerso, possa costituire ostacolo o intralcio all'ormeggio di unità da diporto oppure pericolo alla navigazione.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono altresì provvedere alla rimozione di unità da diporto ed aeromobili ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere siano abbandonati.

3. La Giunta Regionale può affidare in concessione il servizio di rimozione e di custodia delle unità da diporto ed aeromobili.

4. I proprietari di unità da diporto ed aeromobili sono tenuti a rassicurare le spese sostenute per la rimozione e custodia del mezzo di loro proprietà.

Art. 7.

Sanzioni

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 ed all'articolo 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire trecentomila per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.

2. L'Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed a procedere ai conseguenti adempimenti, è il Presidente della Giunta Regionale.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. I proventi di cui all'articolo 2 saranno introitati sul competente capitolo del bilancio della Regione nello stato di previsione dell'entrata a bilancio per l'anno 1995 e per gli anni successivi.

2. I proventi di cui all'articolo 7 saranno introitati sul capitolo: «Proventi connessi alle sanzioni amministrative inerenti violazioni alle norme disciplinanti la navigazione sulle acque interne piemontesi» di cui alla legge regionale n. 39/1993 con stanziamento per memoria nello stato di previsione dell'entrata a bilancio per l'anno 1995 e per gli anni successivi.

Art. 9.

Norma transitoria

1. I canoni e le tasse di cui all'articolo 2 si applicano per le nuove concessioni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, mentre per le concessioni già assentite, dal momento del loro rinnovo.

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge viene dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 1º marzo 1995

BRIZIO

95R0540

LEGGE REGIONALE 1º marzo 1995, n. 27.

Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 10 dell'8 marzo 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I**DISPOSIZIONI GENERALI*

Art. 1.

Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali

1. Il trattamento indennitario spettante ai Consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 12, comma 4 dello Statuto, si articola in:

a) indennità di carica e indennità di funzione;

b) rimborso spese;

c) indennità di missione;

d) indennità per fine mandato e assegno vitalizio.

Art. 2.

Trattenute sulla indennità di carica

1. Sull'indennità di carica di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 e successive modifiche e integrazioni è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 25 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione delle indennità di cui all'articolo 1, punto n. 4, così suddivisa: 20 per cento per l'assegno vitalizio e 5 per cento per l'indennità di fine mandato.

2. La trattenuta di cui al comma 1 è devoluta al capitolo n. 2493 della parte entrate del bilancio regionale il cui oggetto è così modificato: «Introiti per trattenute sull'indennità di carica dei Consiglieri regionali».

*Capo II**ASSEGNO VITALIZIO*

Art. 3.

Assegno vitalizio

1. L'assegno vitalizio mensile compete ai Consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età e che abbiano corrisposto il contributo di cui all'articolo 2 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio o che abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 4.

2. L'assegno vitalizio, tanto nella forma diretta quanto nella quota prevista dall'articolo 8, è cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al Consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla quota di cui all'articolo 8.

3. Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al comma 1, la frazione di anno si considera come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno.

Art. 4.

Contributi volontari

1. Il Consigliere che abbia versato il contributo di cui all'articolo 2 per un periodo inferiore a 5 anni ma pari almeno a 30 mesi, ha facoltà di continuare, qualora non sia richiesto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà maturato il quinquennio contributivo e compiuto il sessantesimo anno di età.

2. Il Consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di mancata rielezione, o, se la cessazione del mandato avvenga per altre cause, dalla data nella quale è uscito di carica. Il versamento deve avvenire in unica soluzione, entro centottanta giorni dall'accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio di Presidenza, a pena di decadenza. L'ammontare del versamento è determinato con riferimento alla indennità di carica vigente alla data di presentazione della domanda.

3. Non è ammesso alla contribuzione volontaria il Consigliere dichiarato ineleggibile.

4. I Consiglieri sospesi ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni e integrazioni hanno facoltà durante il periodo di sospensione di continuare volontariamente il versamento della contribuzione per l'assegno vitalizio e l'indennità di fine mandato.

Art. 5.

*Restituzione contributi versati,
ricongiunzione, sospensione dell'assegno vitalizio*

1. Il Consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio e che non possa o non intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 4, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.

2. Il Consigliere regionale che non abbia esercitato il mandato per una intera legislatura e che abbia ottenuto la restituzione di contributi trattenuti, qualora sia rieletto in successive legislature, ha diritto su domanda a versare nuovamente i contributi per il suddetto periodo nella misura corrispondente a quella vigente alla data della domanda.

3. Qualora il Consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio Regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

4. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio Regionale; l'assegno è ripristinato nella percentuale già in godimento con la cessazione dell'esercizio di tali mandati.

Art. 6.

Misura dell'assegno vitalizio

1. L'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sull'indennità mensile lorda di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni spettante ai Consiglieri nel mese da cui decorre l'assegno.

2. L'ammontare dell'assegno così determinato è incrementato dal 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT.

3. La misura dell'assegno vitalizio varia in relazione al numero di anni di mandato legislativo secondo la seguente tabella:

a) anni di contribuzione 5, percentuali sulla indennità mensile lorda 20%;

b) anni di contribuzione 6, percentuali sulla indennità mensile lorda 23%;

c) anni di contribuzione 7, percentuali sulla indennità mensile lorda 26%;

d) anni di contribuzione 8, percentuali sulla indennità mensile lorda 29%;

e) anni di contribuzione 9, percentuali sulla indennità mensile lorda 32%;

f) anni di contribuzione 10, percentuali sulla indennità mensile lorda 35%;

g) anni di contribuzione 11, percentuali sulla indennità mensile lorda 38%;

h) anni di contribuzione 12, percentuali sulla indennità mensile lorda 41%;

i) anni di contribuzione 13, percentuali sulla indennità mensile lorda 44%;

l) anni di contribuzione 14, percentuali sulla indennità mensile lorda 47%;

m) anni di contribuzione 15 ed oltre, percentuali sulla indennità mensile lorda 50%.

4. Nell'ipotesi prevista all'articolo 11, della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9, qualora il Consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di avere raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà commisurato all'importo minimo.

Art. 7.

Decorrenza dell'assegno vitalizio

1. L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il Consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età per conseguire il diritto.

2. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'assegno percepiscono l'assegno stesso con decorrenza dal giorno successivo a quello della cessazione del mandato.

Art. 8.

Facoltà di attribuzione di una quota dell'assegno vitalizio

1. Il Consigliere, previo versamento per tutta la durata del mandato di una quota aggiuntiva pari al 25 per cento della trattata di cui all'articolo 2, ha diritto di determinare l'attribuzione, dopo il proprio decesso, al coniuge e/o ai figli di una quota pari al 50 per cento dell'importo lordo dell'assegno vitalizio a lui spettante. Condizione necessaria perché si determini questa attribuzione è che il Consigliere al momento del decesso, abbia conseguito i requisiti di contribuzione prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio.

2. Nel caso in cui la quota dell'assegno sia attribuita a più soggetti, essa è suddivisa in parti uguali. I figli hanno diritto alla quota loro attribuita fino al raggiungimento della maggiore età oppure, se studenti, fino al compimento del ventesimo anno di età, salvo il caso di totale invalidità a proficuo lavoro accertata con le modalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9. La perdita del diritto da parte di uno o più figli alla parte di quota spettante comporta la ridistribuzione della quota complessiva tra gli altri figli.

3. L'ottenimento del beneficio di cui ai commi precedenti è subordinato alla comunicazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale di volersene avvalere. L'indicazione nominativa delle persone beneficiarie può essere modificata in qualsiasi momento.

4. Sia la comunicazione di cui al comma 3, sia l'inizio della contribuzione di cui al comma 1, devono aver luogo entro sessanta giorni dalla assunzione del mandato consiliare, pena la decadenza dal diritto di chiedere il beneficio. Tale causa di decadenza non opera in caso di matrimonio o di nascita di figli successivamente all'inizio di mandato consiliare: in tale caso il termine per la comunicazione decorre dalla data del matrimonio o dalla nascita dei figli e l'obbligo del pagamento della quota aggiuntiva di cui al comma 1 retroagisce alla data di assunzione della carica di Consigliere.

5. Qualora uno dei beneficiari della quota dell'assegno entri a far parte del Consiglio Regionale, il pagamento della medesima resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato, ed è ripristinato alla cessazione di questo. La quota dell'assegno non è comunque cumulabile con l'assegno vitalizio diretto a carico dello stesso Consigliere regionale. Il diritto, alla quota si estingue con la morte della persona che ne ha beneficiato al momento del decesso del Consigliere.

6. Se il decesso del Consigliere avviene per cause di servizio, la quota dell'assegno compete agli aventi diritto nella misura di cui al comma 1, indipendentemente dagli anni di mandato coperti dal contributo di cui all'articolo 2. Qualora il Consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno cinque anni, la misura dell'assegno è commisurata a quella dell'importo minimo del vitalizio.

7. La corresponsione della quota di assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del Consigliere.

Capo III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 9.

Oneri per il trattamento ineditario dei Consiglieri

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il «fondo di previdenza tra i Consiglieri della Regione Piemonte» di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni è soppresso. Tutte le funzioni del fondo sono trasferite al bilancio regionale.

2. Entro la data di cui al comma 1 l'Ufficio di Presidenza, integrato ai sensi dell'articolo 2, della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9, provvede, con propri atti, a predisporre gli adempimenti necessari in ordine alla cessazione dell'attività ed alla definizione dello stato patrimoniale del fondo. Le risultanze patrimoniali determinate con la liquidazione del fondo sono trasferite al bilancio della Regione.

3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, le spese per le indennità dei Consiglieri regionali previste dall'articolo 1 della presente legge, le spese per la restituzione dei contributi ai sensi degli articoli 5 e 11, e in genere tutte le spese già rientranti nelle funzioni del soppresso fondo di previdenza, sono a carico del capitolo 10000 di spesa del bilancio regionale.

4. A decorrere dalla stessa data, l'istruzione delle pratiche, la tenuta dei conti e ogni altra incombenza inerente la corrispondenza delle indennità e dei rimborsi previsti dalla presente legge e della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9, sono curate dall'Ufficio di Presidenza attraverso gli uffici del Consiglio Regionale.

Art. 10.

Disposizioni transitorie

1. Le norme di cui al Capo II si applicano ai Consiglieri eletti per la prima volta al Consiglio Regionale nella legislatura successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.

2. Salvo quanto disposto al comma 2 dell'articolo 6 e agli articoli 4 e 5, la materia di cui al Capo II continua ad essere disciplinata per i Consiglieri in carica o cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Gli assegni sia degli ex Consiglieri che degli altri aventi diritto già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge restano fissati nella misura prevista dalle norme di cui al comma 2, con riferimento alla indennità mensile lorda di carica spettante ai Consiglieri regionali alla data di entrata in vigore della presente legge. L'ammontare dell'assegno così determinato è incrementato dal 1° gennaio di ogni anno, a partire dal 1° gennaio 1996, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati ISTAT riferito all'anno precedente.

4. I Consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che, al termine della legislatura in corso alla stessa data abbiano versato i contributi per un solo quinquennio, hanno facoltà di rinunciare all'assegno vitalizio e di ottenere la restituzione dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. Uguale facoltà è riconosciuta ai Consiglieri non più in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano versato i contributi per un solo quinquennio e che non percipiscano già l'assegno vitalizio. La facoltà di cui al presente comma si esercita con apposita domanda inoltrata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale:

a) per i Consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data della prima seduta del nuovo Consiglio Regionale;

b) per i Consiglieri non in carica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I Consiglieri che si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 4, se successivamente rieletti, sono soggetti alla disciplina del Capo II della presente legge in materia di assegno vitalizio.

Art. 11.

Abrogazione

1. Sono abrogati: gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9, la legge regionale 23 gennaio 1986, n. 3 e la legge regionale 10 novembre 1987, n. 56.

Art. 12.

Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 10000 di spesa del bilancio regionale per l'anno 1995 e con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli negli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 1° marzo 1995

BRIZIO

95R0541

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1995, n. 28.

Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate - Abrogazione legge regionale 3 settembre 1981, n. 40.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 10 dell'8 marzo 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le funzioni amministrative esercitate mediante l'Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate, concordata, ai sensi degli articoli 8 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, tra le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte e regolata dalle leggi regionali 17 marzo 1980, n. 15 e 16 febbraio 1982, n. 9 della regione Emilia-Romagna, 7 giugno 1980, n. 82 e 30 aprile 1982, n. 24 della regione Lombardia, 10 agosto 1979, n. 50 e 28 gennaio 1982, n. 7 della regione Veneto, 3 settembre 1981, n. 48 della regione Piemonte, sono disciplinate da apposita convenzione.

2. La convenzione di cui al comma 1 può ridefinire, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, i meccanismi di riparto fra le Regioni degli oneri derivanti dalla gestione delle funzioni e delle attività.

3. Alla data della sottoscrizione della convenzione di cui al comma 1 è abrogata la legge regionale 3 settembre 1981, n. 40 e cessa di avere efficacia la convenzione ad essa allegata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 1º marzo 1995

BRIZIO

95R0542

LEGGE REGIONALE 1º marzo 1995, n. 29.

Modificazione della legge regionale 20 maggio 1980, n. 51, istitutiva del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 10 dell'8 marzo 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 51, è sostituito dal seguente:

«I confini del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, incidente sui Comuni di Chiomonte, Exilles, Oulx, Pragelato, Salbertrand, Sauze d'Oulx e Usseaux, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:50000 facente parte integrante della presente legge».

Art. 2.

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 51/1980 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 Consiglio Direttivo. --- 1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 sono esercitate dall'Ente di gestione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, il cui Consiglio Direttivo è così composto:

a) otto rappresentanti della Comunità del Parco costituita ai sensi dell'articolo 14-ter della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, come integrata dall'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36;

b) tre membri nominati dal Consiglio Regionale di cui uno espresso dalla minoranza;

c) due membri nominati dalla Provincia di Torino;

d) due membri nominati dalla Provincia di Torino, di cui uno designato dalle Organizzazioni professionali agricole e uno designato dalle Associazioni ambientaliste.

2. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento dello stesso e possono essere rinominati ai sensi dell'articolo 9, comma 29, della legge regionale n. 12/1990, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 21 giugno 1994, n. 20.

3. Il Consiglio Direttivo di cui al comma 1 è nominato entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Art. 3.

1. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge regionale n. 12/1990 è sostituito dal seguente:

«11. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand è così composto:

a) otto rappresentanti della Comunità del Parco costituita ai sensi dell'articolo 14-ter;

b) tre membri nominati dal Consiglio Regionale di cui uno espresso dalla minoranza;

c) due membri nominati dalla Provincia di Torino;

d) due membri nominati dalla Provincia di Torino, di cui uno designato dalle Organizzazioni professionali agricole e uno designato dalle Associazioni ambientaliste».

Art. 4.

1. La lettera f), del comma 3, dell'articolo 6, della legge regionale n. 36/1992 è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 1º marzo 1995

BRIZIO

(Omissis).

95R0543

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1995, n. 8.

Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(Pubblicata nell'ediz. straordinario del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 36 del 3 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, così come definiti dall'articolo unico, 1º comma della legge 24 dicembre 1993, n. 560, che alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 560 risultino occupati senza titolo, gli Enti gestori procedono con provvedimento emesso secondo i propri ordinamenti, alla regolarizzazione dei rapporti locativi, previo accertamento effettuato dagli Enti medesimi del possesso da parte degli occupanti dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

2. Gli occupanti devono essere in possesso di un reddito complessivo per il nucleo familiare non superiore al doppio del limite previsto per l'assegnazione, determinato a norma dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

3. Gli occupanti delle unità immobiliari ad uso abitativo del patrimonio edilizio dei Comuni della Calabria costruite a carico dello Stato e destinate ai sinistrati del terremoto del 1908 e degli eventi sismici successivi, ivi compresi i cosiddetti ricoveri costruiti a seguito del terremoto dell'11 maggio 1947 e di proprietà dei Comuni o di altri Enti, devono possedere il limite di reddito complessivo, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali obbligatori, pari a:

a) non superiore al doppio del limite previsto per l'assegnazione, determinato a norma dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, se il nucleo familiare è costituito da un unico componente;

b) L. 42.000.000 se il nucleo familiare è costituito da due componenti;

c) L. 50.000.000 se il nucleo familiare è costituito da tre componenti aumentato di L. 5.000.000 per ciascun componente aggiuntivo.

Art. 2.

1. La regolarizzazione è subordinata:

a) al recupero da parte dell'Ente gestore di tutti i canoni arretrati, relativamente agli alloggi già assegnati e ceduti a terzi, ed alla corresponsione, per gli alloggi non assegnati, di un'indennità mensile pari al canone oggettivo dell'alloggio determinato per ciascun anno dall'Ente stesso, a decorrere dalla data di occupazione, oltre spese;

b) alla circostanza che l'alloggio non sia stato oggetto di provvedimento di assegnazione.

Art. 3.

1. Il periodo di occupazione effettiva, fino alla data del provvedimento di regolarizzazione, è considerato ad ogni effetto come conduzione in locazione dell'alloggio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 30 marzo 1995

VERALDI

95R0597

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n. 9.

Piano Sanitario regionale 1995/1997.

(Pubblicata nell'ediz. straordinaria del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 39 dell'11 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. Con la presente legge è approvato il Piano Sanitario regionale per il triennio 1995/97, costituito dai documenti allegati e dalle relative tabelle.

2. Il Piano Sanitario di cui al precedente comma è formulato in armonia con le disposizioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, della legge 30 dicembre

1991, n. 412, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 8, comma 18, legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonché delle altre normative nazionali di indirizzo in materia di programmazione sanitaria e, in particolare, del Piano sanitario nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di seguito denominato decreto legislativo di riordino, piano sanitario già approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 1994, a seguito dell'atto di intesa Stato-Regioni.

Art. 2.

Finalità

1. Il Piano Sanitario Regionale è finalizzato a realizzare, attraverso i momenti coordinati e integrati della prevenzione, della cura e della riabilitazione, la tutela della salute dei cittadini, qualitativamente appropriata, basata sul pieno rispetto della dignità della persona, adottando criteri di efficienza, di produttività e di economicità idonei a realizzare un corretto rapporto tra costi dei servizi e relativi benefici.

2. Ai suddetti fini il Piano Sanitario Regionale indica le modalità di riorganizzazione e coordinamento dei servizi sanitari in modo da pervenire alla progressiva eliminazione degli squilibri territoriali e strutturali esistenti.

3. Le Unità Sanitarie Locali sono articolate, territorialmente, in Distretti Sanitari, e nell'ambito di questi, in Poli Sanitari Territoriali, in conformità ai criteri all'uopo fissati dal Piano Sanitario Regionale.

4. Il Piano persegue le sue finalità attraverso le strutture sanitarie pubbliche e private che rispondono ai requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 3.

Obiettivi generali

1. Il Piano Sanitario Regionale individua per il periodo della sua durata.

A) Gli obiettivi sostanziali concernenti:

l'adeguamento dell'assistenza sanitaria di diagnosi e cura di base, generica e pediatrica, specialistica, infermieristica, ospedaliera e farmaceutica ai bisogni della popolazione;

la razionalizzazione e l'equilibrata distribuzione delle prestazioni sanitarie sul territorio regionale con riferimento ai livelli uniformi di assistenza sanitaria definiti dal Piano Sanitario Nazionale di cui all'art. 1 del decreto legislativo di riordino;

lo sviluppo e l'organizzazione — in riferimento all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 ed in armonia al dettato di cui al Piano Sanitario Nazionale (decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 1994) — delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e integrazione sociale dei soggetti portatori di handicap per disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, individuando anche iniziative specifiche e coordinando gli interventi previsti dal Piano Sanitario Regionale;

l'incremento dell'attività di prevenzione delle malattie e degli infortuni per mezzo della profilassi degli eventi morbosi e l'indicazione delle misure idonee ad eliminare i fattori di nocività, pericolosità e deterioramento negli ambienti di vita e di lavoro e ad assicurare l'igiene degli alimenti, delle bevande e dei prodotti di origine animale;

il coordinamento delle politiche di intervento tra i settori sociale e sanitario;

la formazione di una moderna coscienza sanitaria per mezzo di azioni di educazione sanitaria dei singoli e della collettività.

B) Gli obiettivi strumentali in materia di organizzazione e funzionamento delle strutture sanitarie, prevedendo, in conformità agli indirizzi e alle indicazioni comunque desumibili dalla normativa nazionale, i criteri generali per:

l'articolazione delle Unità Sanitarie Locali in Distretti sanitari e in Poli sanitari territoriali nonché, in tali ambiti, la localizzazione, l'ambito territoriale di riferimento ed il dimensionamento dei servizi specialistici ambulatoriali, ospedalieri ed extraspeda-

lieri, anche multizonali, esistenti o da istituire nel quadro del riequilibrio delle dotazioni sanitarie, nonché la riorganizzazione delle relative attività;

il fabbisogno quantitativo e qualitativo di personale in relazione ai servizi ed ai presidi pubblici ed il conseguente adeguamento degli organici tenuto conto anche di una corretta applicazione della disciplina delle compatibilità nonché l'attuazione della mobilità sulla base oggettiva dei servizi effettivi da coprire;

il fabbisogno di attrezzature per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi pubblici;

la formazione e l'aggiornamento del personale addetto al Servizio Sanitario regionale, con particolare riferimento alle funzioni tecnico-professionali, organizzative e gestionali;

l'adeguamento, mediante sistemi informativi, degli strumenti di rilevazione dei dati epidemiologici, statistici e finanziari, necessari alle esigenze conoscitive, di valutazione e di controllo della Regione anche ai fini dei conseguenti indirizzi gestionali per le Unità Sanitarie Locali e per le aziende ospedaliere di cui all'articolo 4 del decreto legislativo di riordino;

la definizione e la localizzazione del fabbisogno di prestazioni professionali convenzionate per la medicina generale e per la pediatria di libera scelta, per i servizi specialistici nei poliambulatori intra ed extraospedalieri, nonché per le attività specialistiche di ricovero, cura e riabilitazione presso strutture private, secondo le reali necessità ed in relazione alla qualità dei servizi offerti, e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma secondo, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo di riordino;

la partecipazione del volontariato ed il coordinamento delle attività che esso è ammesso a svolgere nei presidi e nei servizi pubblici territoriali;

la partecipazione dei cittadini alla verifica della qualità dell'assistenza sanitaria come indicato all'articolo 14 del decreto legislativo di riordino.

Art. 4.

Obiettivi specifici

1. Il Piano Sanitario Regionale, oltre agli obiettivi generali di cui al precedente articolo 3, individua, per il periodo della sua durata, gli obiettivi specifici, da perseguire mediante i progetti-obiettivo e le azioni programmate di cui al successivo articolo 20.

2. La Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale competente, che dovrà essere espresso entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di acquisizione della proposta, approva i piani attuativi per ciascun settore d'intervento di cui al comma precedente, avviando anche programmi di ricerca su specifici temi di interesse socio-sanitario, avvalendosi, ove necessario, di strutture ed istituzioni tecnico-scientifiche, pubbliche o private, di riconosciuta competenza nelle rispettive materie.

3. Restano fermi i compiti dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale di cui alla legge regionale 1º dicembre 1988, n. 27.

Art. 5.

Priorità

1. Le Unità Sanitarie Locali dovranno prioritariamente avviare i seguenti interventi:

a) attivazione dei Distretti Sanitari e della rete dei Poli Sanitari Territoriali;

b) attivazione, in tali ambiti, della rete ambulatoriale specialistica, intra ed extraospedaliera, anche per contenere i ricoveri nei limiti delle esigenze diagnostiche e curative;

c) ristrutturazione, razionalizzazione e riqualificazione della rete ospedaliera in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 23 ottobre 1985, n. 595 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e tenuto altresì, conto di quanto previsto per le Aziende Ospedaliere e i presidi ospedalieri dall'articolo 4, comma decimo, del decreto legislativo di riordino;

d) attivazione del Servizio regionale per l'emergenza sanitaria;

e) attivazione dei dipartimenti di prevenzione;

f) attivazione del Sistema Informativo Sanitario;

g) attivazione e potenziamento delle attività di formazione ed aggiornamento professionale;

h) attivazione e potenziamento dei servizi riabilitativi (di cui all'art. 26 della legge n. 833/78) di 1º, 2º e 3º livello e della legge n. 104/92;

i) uniformare interventi, organizzazione dei servizi, ristrutturazioni e riqualificazione degli stessi ai progetti obiettivo allegati.

Art. 6.

Criteri per l'attuazione del Piano Sanitario Regionale

1. Il Piano Sanitario Regionale determina:

a) le modalità ed i tempi di realizzazione degli interventi;

b) gli standards di funzionalità ed efficienza dei servizi ed i parametri per l'utilizzazione ottimale delle strutture ospedaliere e dei posti letto;

c) le indicazioni, in riferimento alla normativa vigente, per la soppressione, la trasformazione, la riconversione e l'accorpamento dei servizi eccedenti o non essenziali in quanto non riconducibili agli standards suddetti;

d) la indicazione degli interventi riservati alla Regione e degli indirizzi cui devono attenersi le Unità Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere e gli enti locali interessati anche agli effetti di quanto previsto dall'articolo 3, comma quattordicesimo, del decreto legislativo di riordino circa le attribuzioni della conferenza dei Sindaci;

e) i tempi di attuazione e l'esercizio dei poteri sostitutivi.

Art. 7.

Efficacia

1. Il Piano Sanitario Regionale ha efficacia di indirizzo, di prescrizione e di vincolo per tutti gli interventi in materia sanitaria nell'ambito regionale. Esso ha validità per il triennio di riferimento e in ogni caso fino all'approvazione di un nuovo Piano, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 12.

2. La Regione uniforma al Piano Sanitario Regionale la propria attività legislativa, regolamentare ed amministrativa nel settore sanitario, nonché la propria funzione di indirizzo, di coordinamento e di controllo nei confronti degli enti locali.

3. Ai contenuti e agli indirizzi del Piano devono uniformarsi le Unità Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, le Province, i Comuni, singoli o associati, e le Comunità montane nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 8.

Indirizzo e coordinamento

1. La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative e sanitarie delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere, con particolare riferimento alla attuazione del Piano Sanitario Regionale, spetta alla Giunta regionale che la esercita in conformità ai criteri fissati dal Piano stesso nonché agli atti della programmazione sanitaria nazionale nel quadro delle attribuzioni conferite alla Regione dall'articolo 2 del decreto legislativo di riordino.

2. Per l'esercizio delle suddette funzioni è istituito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità, un apposito Osservatorio Sanitario.

3. L'Osservatorio, che è presieduto dall'assessore regionale alla sanità o da un suo delegato, è costituito:

a) da 5 membri esterni con specifica esperienza e comprovata competenza, con particolare riferimento alla economia e programmazione sanitaria e controllo di gestione nel settore sanitario, nominati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alla sanità all'inizio di ogni legislatura e che restano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti;

b) dai responsabili di settore dell'Assessorato, che intervengono ai lavori dell'Osservatorio, in base alle rispettive attribuzioni in relazione alla peculiarità dei temi da trattare;

c) da un rappresentante designato dalle associazioni di volontariato e di tutela dei diritti dei cittadini.

4. L'Osservatorio ha compiti di monitoraggio del piano sanitario regionale nonché del sistema di indicatori previsto dall'articolo 14, secondo comma, del decreto legislativo di riordino e della realizzazione dei piani attuativi, nonché dell'attività gestionale delle Unità Sanitarie Locali, ai fini di quanto previsto al successivo art. 11, comma 2. L'Osservatorio ha altresì compiti di supporto tecnico nei confronti del Consiglio regionale, della Giunta regionale e dell'Assessore regionale alla sanità, per l'esercizio delle funzioni demandategli dalla presente legge.

5. L'attività di monitoraggio di cui al comma 4 e i relativi risultati, vanno resi pubblici attraverso il bollettino regionale, con cadenza semestrale.

6. La Giunta regionale definisce, nell'ambito della funzione di cui al primo comma e tenuto altresì conto di quanto stabilito dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo di riordino specifici programmi di valutazione e di verifica dei servizi, avvalendosi, a tal fine, dell'Osservatorio.

7. All'Osservatorio sarà assegnato, con provvedimento dell'Assessore alla sanità, personale regionale con specifica e documentata esperienza nella materia, in numero non superiore ad otto unità.

Art. 9.

Unità Sanitarie Locali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le unità sanitarie locali di cui alla legge regionale 12 novembre 1994, n. 26, assumono la denominazione di aziende sanitarie; i presidi ospedalieri costituiti in aziende assumono la denominazione di aziende ospedaliere.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il comune di Cerrato è aggregato all'area dell'azienda sanitaria n. 4.

Art. 10.

Dipartimenti ospedalieri

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 10, del decreto legislativo di riordino, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, che dovrà esprimersi entro il termine di trenta giorni dalla data di acquisizione della proposta, trascorso il quale il parere si intende acquisito, approva il regolamento che disciplina l'articolazione dei presidi ospedalieri in dipartimenti, sulla base dei principi della integrazione tra divisioni, sezioni e servizi affini e complementari, e collegamento tra servizi ospedalieri ed extra ospedalieri e della integrazione delle competenze gestionali.

Art. 11.

Piani attuativi delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Unità Sanitarie Locali e le Aziende ospedaliere adottano e trasmettono alla Giunta regionale i piani attuativi raccordati alla quota parte del Fondo Sanitario Regionale assegnato, per l'attuazione del Piano Sanitario regionale per il triennio 1995/97, redatti in conformità ai contenuti del Piano stesso.

2. I piani di cui al precedente comma debbono:

a) individuare, con riferimento ai precedenti articoli 3 e 4, gli obiettivi locali e parteciparli per una gestione unitaria e di utilizzazione delle risorse coerente con le funzionalità del Piano Sanitario Regionale, indicando, tra l'altro:

le iniziative finalizzate alla riqualificazione della spesa, con particolare riguardo alla organizzazione del lavoro nei Poli Sanitari Territoriali, al fine di rispondere alle esigenze degli assistiti e di ottenere la piena utilizzazione e la massima produttività dei servizi;

gli interventi innovativi e quelli di riequilibrio e riconversione della rete dei servizi sanitari prevedendo prioritariamente la utilizzazione ottimale delle strutture esistenti, da riconvertire o ancora non attivate, con destinazione preferibilmente a residenze sanitarie assistenziali. I presidi ospedalieri non ancora attivati sono utilizzati come strutture riabilitative di lungo degenza e/o ai fini dell'assistenza ospedaliera diurna, oppure per le sperimentazioni di cui all'art. 9-bis del decreto legislativo di riordino. Nei presidi ospedalieri non attivati sono comunque localizzati i Distretti sanitari ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento;

le iniziative tendenti a raggiungere, a parità di costo, il miglioramento della qualità ed efficienza dei servizi e delle prestazioni;

b) definire tempi e modalità per la realizzazione degli interventi e delle iniziative programmate, con l'indicazione dell'ordine di priorità;

c) definire le conseguenti necessità finanziarie e la relativa spesa, distintamente per quote di parte corrente, a destinazione vincolata e in conto capitale.

3. Ferme restando le specialità previste in ogni ambito territoriale, le Unità Sanitarie Locali e le Aziende ospedaliere nei piani attuativi possono proporre variazioni al numero di posti letto purché giustificate da dati epidemiologici e dagli indici di funzionalità (tasso di utilizzazione, degenza media, indice interventi chirurgici, tempi di attesa) e dalla produttività; efficienza ed efficacia dell'azienda stessa. Per le eventuali proposte di attivazione di specialità non previste nell'ambito territoriale la Giunta regionale individuerà l'ambito territoriale da ridurre al fine di mantenere inalterato il numero massimo nella Regione di posti letto previsti per ciascuna specialità.

4. La Giunta regionale - Assessorato alla Sanità - entro i successivi quindici giorni dal ricevimento, trasmette i piani attuativi, con le osservazioni, alla Commissione consiliare competente per il parere preventivo, ai sensi dell'articolo 14, 3° comma, dello Statuto. La Commissione esprimerà perentoriamente entro quarantacinque giorni dal ricevimento il parere di competenza.

5. In caso di inadempienza di una o più Unità Sanitarie Locali la Giunta regionale provvede comunque all'approvazione di quelli pervenuti secondo le procedure indicate nel precedente comma, ferme restando il potere sostitutivo previsto dal successivo articolo 15 nei confronti delle Unità Sanitarie Locali inadempienti.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese, in quanto applicabili, alle Aziende Ospedaliere.

Art. 12.

Verifica del Piano Sanitario Regionale

1. Lo stato di attuazione del Piano Sanitario Regionale è sottoposto a verifica annuale con riferimento ai singoli obiettivi programmati ed ai risultati conseguiti per effetto degli interventi realizzati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Il piano sanitario regionale ha validità per il triennio 1995/1997; nell'ultimo anno del triennio sarà adeguato al nuovo piano sanitario nazionale che avrà come riferimento il periodo 1997/1999.

Art. 13.

Adeguamento del Piano Sanitario Regionale

1. Entro il 28 febbraio di ciascun anno le Unità Sanitarie Locali e le Aziende ospedaliere, devono trasmettere una relazione sullo stato di attuazione dei Piani attuativi di cui al precedente art. 11 alla Giunta regionale la quale, entro il successivo 30 aprile, sottopone al Consiglio regionale la relazione sullo stato sanitario della Regione e le modifiche e le integrazioni che si rivelassero necessarie per l'aggiornamento del Piano Sanitario Regionale.

Art. 14.

Rapporti con l'Università

1. I rapporti tra la Regione e l'Università di Reggio Calabria, facoltà di Medicina e Chirurgia di Catanzaro sono regolati dalle disposizioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo di riordino, mediante specifici protocolli d'intesa, anche per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento del personale, approvati dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consultiva competente che dovrà esprimere il proprio parere entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di acquisizione della proposta.

2. L'apporto alle attività del servizio sanitario della facoltà di medicina, nonché le specifiche esigenze del Servizio sanitario connesse alla formazione degli specializzandi, alla formazione del personale sanitario, infermieristico, tecnico e della riabilitazione sono regolamentati dai protocolli di cui al precedente comma.

3. I protocolli d'intesa determinano in particolare:

a) le unità operative universitarie che svolgono attività assistenziali;

b) il numero e la tipologia delle strutture ospedaliere cui vengono affidate funzioni didattiche integrative di quelle universitarie;

c) il personale, le attrezzature ed il materiale che le strutture universitarie utilizzano nelle attività assistenziali;

d) l'individuazione delle strutture ospedaliere ed universitarie presso le quali si svolge la formazione degli specializzandi iscritti alle scuole universitarie di specializzazione;

e) l'istituzione, sulla base delle esigenze di formazione e di prestazioni rilevate dalla programmazione regionale, di corsi di specializzazione presso i presidi ospedalieri delle aziende sanitarie e le aziende ospedaliere, purché le relative strutture siano in possesso dei requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

f) i criteri ed i principi generali per la formazione del personale sanitario infermieristico tecnico e della riabilitazione fermo restando che tale formazione, a norma dell'art. 1, lettera o) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, avviene in sede ospedaliera, presso altre strutture del servizio sanitario.

4. Il protocollo d'intesa Regione-Università ha durata triennale e di norma coincide con la vigenza del piano sanitario regionale.

5. Nelle more della definizione dei protocolli di cui al precedente comma resta in vigore la convenzione già stipulata ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 15.

Vigilanza e poteri sostitutivi

1. L'Assessore regionale alla Sanità, avvalendosi dei propri uffici, vigila sulla regolare e puntuale attuazione del Piano Sanitario regionale da parte delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere tenuto presente quanto previsto dall'articolo 10, comma secondo, del decreto legislativo di riordino.

2. In caso di violazione degli indirizzi, delle prescrizioni e dei vincoli del Piano Sanitario regionale, delle disposizioni della presente legge o delle direttive della Regione, ovvero in caso di omissione di adempimenti amministrativi concernenti la pianificazione sanitaria regionale, previsti entro termini perentori, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo ai sensi della normativa vigente in materia. A tal fine, la Giunta regionale, previa diffida, rivolta dall'Assessore alla Sanità all'Unità Sanitaria Locale o all'Azienda ospedaliera inadempienti, esercita i poteri sostitutivi, entro il termine perentorio di trenta giorni.

Art. 16.

Servizi di diagnosi e cura

1. Le Unità Sanitarie Locali e le Aziende ospedaliere in conformità al Piano Sanitario regionale proporranno i servizi di diagnosi e cura e la loro collocazione nei Presidi Ospedalieri e nelle Aziende Ospedaliere, sulla base delle dimensioni dei Presidi, delle

unità operative di degenza previste e del bacino di utenza, tenendo conto di quelli già istituiti dalla Regione e nel rispetto dei livelli di funzionalità e di produttività degli stessi servizi.

Art. 17.

Formazione ed aggiornamento del personale

1. La Regione individua nella formazione e nell'aggiornamento del personale un obiettivo da perseguire in sede regionale e locale, al fine di far progredire il livello di preparazione, il coinvolgimento professionale e la propensione ad assumere responsabilità di tutto il personale dipendente del Servizio Sanitario regionale.

2. Fermo restando le competenze dell'Università di cui all'articolo 6 del decreto legislativo di riordino, la Regione per il triennio di validità del piano, assume la seguente strategia per la formazione manageriale:

garantire lo svolgimento di corsi mirati, finalizzati non solo alla diffusione di conoscenze di natura teorica, quanto allo svolgimento di attività di insegnamento in contesti operativi concreti;

garantire la costante valutazione, a livello regionale e locale, dei risultati dell'attività di formazione;

prevedere la collaborazione tra Regione, Unità Sanitaria Locale ed Azienda ospedaliera ed Università della Calabria, nelle fasi di definizione, attuazione e valutazione delle strategie formative.

3. A tal fine la Giunta regionale predisporre i piani per la formazione e l'aggiornamento del personale delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere, previo parere della Commissione consultiva competente, che dovrà esprimersi entro trenta giorni dalla data di acquisizione della proposta, trascorso il quale il parere si intende concesso.

Art. 18.

Norme transitorie

1. La Regione, in sede di esame dei Piani attuativi delle Unità Sanitarie Locali di cui al precedente articolo 11, terrà conto delle particolari condizioni di disagio, connesse alle caratteristiche geomorfologiche e logistiche delle aree montane, ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

2. Fermo restando quanto previsto dal primo comma dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, i criteri per la disattivazione e/o la riconversione dei presidi ospedalieri sono quelli contenuti nel documento n. 2, «Rideterminazione della rete ospedaliera», approvato unitamente alla presente legge.

3. Il tasso massimo di cui al comma 9 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è quello indicato nella tabella n. 4 di cui al citato documento n. 2 ridotto di dieci punti.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando gli adempimenti di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, la Giunta regionale sottopone al Consiglio una proposta di adeguamento del piano degli interventi previsti in attuazione dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, al fine di renderlo compatibile e coerente con il Piano Sanitario Regionale.

5. Nel caso in cui una divisione o servizio ospedaliero, in relazione alla attività assistenziale prestata, venga scissa in più parti, il titolare del preesistente posto ha diritto di opzione tra i due o più posti di nuova istituzione, in applicazione del 4° comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 19.

Finanziamento del Piano Sanitario Regionale

1. Al finanziamento della presente legge si provvede:

a) con le assegnazioni di parte corrente ed in conto capitale delle quote spettanti alla Regione sul fondo sanitario nazionale secondo le modalità indicate nell'articolo 12 del decreto legislativo di riordino;

b) con le risorse che la Regione destina al servizio sanitario regionale in sede di approvazione della legge di bilancio;

c) con le disponibilità iscritte nel bilancio regionale, nonché quelle stanziare nei bilanci degli enti locali per le spese di natura socio-assistenziale;

d) con i finanziamenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1983, n. 67.

2. La spesa di parte corrente per l'anno 1995 è quantificata in lire 3.187 miliardi, comprese le entrate proprie stimabili in lire 65.554 milioni e le spese per i rimborsi alle altre regioni per le prestazioni che saranno rese ai cittadini residenti nella regione nel corso dell'anno e stimabili in lire 205.384 milioni.

3. Qualora nel corso dell'anno si verifichi l'insufficienza del fondo sanitario regionale, la Regione adatterà i provvedimenti previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo di riordino ovvero integrerà il predetto fondo con risorse proprie.

Art. 20.

Approvazione dei documenti allegati

1. Sono approvati i seguenti documenti che fanno parte integrante della presente legge costituendo, nei loro contenuti dispositivi e negli indirizzi formulati, vincolo ai fini dell'attuazione del Piano Sanitario Regionale:

Documento n. 1: Distretti Sanitari e Poli Sanitari Territoriali.

Documento n. 2: Rideterminazione della rete ospedaliera.

Documento n. 3: Servizio di urgenza-emergenza medica.

Progetti obiettivi:

- a) salute mentale;
- b) materno infantile;
- c) tutela della salute degli anziani;
- d) tutela dei soggetti portatori di handicaps;
- e) prevenzione, e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Azioni programmate:

- f) prevenzione e cura della beta talassemia;
- g) lotta alle malattie neoplastiche;
- h) prevenzione AIDS;
- i) prevenzione e cura del diabete mellito;
- l) piano sangue regionale;
- m) prevenzione e cura delle tossicodipendenze;
- n) odontostomatologia;
- o) malattie cardiovascolari;
- p) assistenza ai pazienti nefropatici cronici;
- q) medicina veterinaria.

Art. 21.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari regionali in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 3 aprile 1995

VERALDI

(Omissis).

95R0598

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1995, n. 1.

«Proroga dei comandi ai dipendenti delle USL ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 10
el 27 gennaio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Allo scopo di non pregiudicare i livelli di assistenza attualmente erogati, ai dipendenti del Servizio sanitario regionale, limitatamente al ruolo sanitario, che alla data di entrata in vigore della legge regionale «Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 421, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517"» sono in posizione di comando ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il comando stesso è prorogato sino all'adozione dei provvedimenti conseguenziali alla definizione delle nuove piante organiche e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della suddetta legge regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 13 gennaio 1995

MARTELLotta

95R0544

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1995, n. 2.

«Proroga della legge regionale 11 maggio 1990, n. 30 "Norme transitorie di tutela delle aree di particolare interesse ambientale-paesaggistico"».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 20 del 20 febbraio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per consentire la definizione dell'iter approvativo del Piano Urbanistico Territoriale Tematico del «Paesaggio e beni Ambientali», già adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 6946 dell'11 ottobre 1994, la validità delle norme di tutela delle aree di particolare interesse paesaggistico-ambientale di cui alla legge regionale 11 maggio 1990, n. 30 e successive modificazioni e integrazioni è prorogata alla data del 30 aprile 1995.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 14 febbraio 1995

MARTELOTTA

95R0545

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1995, n. 3.

«Procedure per l'attuazione del Programma Operativo Plurifondo 1994-1999».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 26 del 6 marzo 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I**DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.****Finalità**

1. La presente legge disciplina, per il triennio 1994/1996, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi previsti nel Programma Operativo Plurifondo (POP) Puglia 1994-1999.

Art. 2.**Obiettivi del POP Puglia**

1. La Regione attraverso il POP persegue i seguenti obiettivi:
 - a) potenziamento delle infrastrutture a valenza regionale e/o a diffusione territoriale con riferimento:
 - alla tutela delle risorse idriche, energetiche e ambientali;
 - allo sviluppo delle reti di comunicazione;
 - alla creazione di strutture di formazione superiore e d'eccellenza a iniziativa del sistema universitario pugliese;
 - alla realizzazione di interventi infrastrutturali per la razionalizzazione di servizi sanitari di alta specializzazione;
 - b) rafforzamento delle strutture del sistema produttivo per lo sviluppo dell'artigianato, dei servizi alle imprese e del turismo;
 - c) qualificazione delle risorse agricole e delle aree rurali;
 - d) sostegno alle attività di ricerca e sviluppo orientate all'effettivo trasferimento e diffusione di tecnologie e competenze dal mondo della ricerca a quello del sistema produttivo;
 - e) qualificazione e finalizzazione delle attività di formazione professionale;
 - f) riequilibrio socio-economico del territorio regionale.

Art. 3.**Area delle politiche comunitarie**

1. In attuazione del protocollo d'intesa in materia di snellimento delle procedure e azioni per l'accesso ai contributi comunitari, sottoscritto il 2 agosto 1994 a termini dell'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è istituita, nel quadro organizzativo e funzionale della Regione Puglia, l'Area di coordinamento delle politiche comunitarie.

2. L'incarico di coordinamento dell'Area è attribuito ad un dirigente regionale individuato sulla base dei criteri fissati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina il responsabile dei programmi comunitari e delle politiche regionali. Il responsabile di programma, entro quindici giorni dalla nomina, provvede alla riorganizzazione e al potenziamento delle strutture di attuazione e di monitoraggio, alla definizione, a tutti i livelli operativi, delle responsabilità relative all'attuazione degli interventi, indicando ruoli e competenze. Il responsabile propone alla Giunta regionale l'assetto organizzativo e operativo definito.

Art. 4.**Comitato Interassessorile per le Politiche Comunitarie**

1. È istituito il Comitato Interassessorile per le Politiche Comunitarie (CIPC), di cui fanno parte gli Assessori alla programmazione, al bilancio e quelli interessati ai singoli programmi. Del Comitato, presieduto dal Presidente della Regione o da un Assessore delegato, fa parte il responsabile di programma.

2. Il Comitato coordina la predisposizione di programmi comunitari, vigila sulla coerenza con la programmazione regionale, promuove l'informazione e la conoscenza sulle attività dell'Unione Europea, indica le fonti e le risorse finanziarie per il cofinanziamento dei programmi comunitari, vigila sull'attuazione degli interventi nel rispetto delle procedure e in relazione agli obiettivi indicati.

Art. 5.**Comitato misto**

1. È istituito il Comitato misto tra Regione, Enti Locali e forze economiche e sociali. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Regione o suo delegato e si riunisce almeno due volte l'anno. Del Comitato fanno parte il responsabile di programma e i rappresentanti comunitari e ministeriali componenti del Comitato di sorveglianza istituito ai sensi del successivo art. 7.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce la composizione del Comitato misto.

3. Il Comitato misto ha carattere consultivo e garantisce la cooperazione tra soggetti istituzionali, economici e sociali per migliorare l'efficacia dei programmi comunitari, formula proposte e pareri sui programmi comunitari, propone iniziative per la diffusione delle informazioni e delle conoscenze sull'attività della Regione e dell'Unione europea nonché del Comitato di sorveglianza.

Art. 6.

Compiti del responsabile di programma

1. Il responsabile di programma trasmette alla Giunta regionale, al CIPC e al Comitato misto, ogni sei mesi, una relazione sullo stato di attuazione dei programmi comunitari, nella quale rileva eventuali difficoltà sorte nella fase operativa, propone le soluzioni per garantire l'efficacia degli interventi, sollecita eventuali modifiche amministrative, normative o regolamentari per migliorare l'operatività istituzionale. La Giunta trasmette la relazione al Consiglio regionale.

2. Il responsabile di programma:

- assolve al compito di coordinamento tra tutti i settori interessati;

- partecipa alle riunioni del CIPC;

- interviene per migliorare il sistema di attuazione e di monitoraggio;

- verifica il rispetto delle norme comunitarie, statali e regionali;

- cura un'ampia diffusione dell'informazione e della pubblicità;

- sottoscrive le proposte di deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 del successivo art. 16.

3. Il responsabile di programma si avvale di un Comitato tecnico composto da esperti particolarmente qualificati nelle materie relative alle politiche regionali e comunitarie, alle procedure di finanziamento che prevedano forme di partenariato pubblico-privato e ai principali settori interessati dai programmi comunitari.

4. Possono fare parte del Comitato degli esperti anche soggetti esterni all'Amministrazione regionale.

5. I membri del Comitato tecnico sono nominati dal Presidente della Regione.

6. Per le attività di valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post, così come previste dall'art. 26 del regolamento comunitario n. 2082/1993, dal POP 1994/1999 «Sottoprogramma Attuazione» e dagli altri programmi comunitari, il responsabile di programma si avvale di una struttura tecnica, organismo pubblico o a prevalente partecipazione pubblica, di qualificata competenza in materia, indicata dalla Giunta regionale.

7. Il responsabile di programma relaziona ogni tre mesi al CIPC sul lavoro svolto dal Comitato tecnico e sui risultati del sistema di valutazione e monitoraggio.

8. Il centro di spesa è unico. Il responsabile di programma, d'intesa con l'Assessorato al bilancio, vigila sulla correttezza degli impegni finanziari e dei pagamenti relativi agli interventi previsti nei programmi comunitari.

Art. 7.

Compiti del Comitato di sorveglianza

1. È istituito il Comitato di sorveglianza del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 1994-1999. Il Comitato è insediato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Regione o suo delegato, che provvede anche alla nomina del segretario del Comitato stesso.

2. Fanno parte del Comitato di sorveglianza: i responsabili dei sottoprogrammi del POP 1994-1999 e delle sovvenzioni globali, i rappresentanti comunitari e ministeriali designati dalle Amministrazioni competenti.

3. L'attività del Comitato di sorveglianza si esplica secondo i principi e le modalità contenute nel capitolo VII «Sorveglianza e Valutazione» del regolamento comunitario n. 2082/1993.

4. Il Comitato di sorveglianza esercita le sue competenze in base alle conoscenze sullo stato di avanzamento del QCS e dei relativi programmi e misure, fornite dal responsabile di programma con apposite relazioni tecniche. Il Comitato di sorveglianza:

- coordina gli interventi previsti dal Programma operativo e dagli strumenti di sovvenzione, armonizzandoli con le politiche statali;

- ha la responsabilità di seguire e sorvegliare l'attuazione e l'esecuzione dei diversi programmi e misure in cui si articola il QCS 1994-1999, affinché siano raggiunti gli obiettivi previsti;

- ha la responsabilità del controllo finanziario;

- propone, nell'ambito dei principi concordati ed adottati nel QCS 1994-1999, nonché secondo le disposizioni previste al capitolo VII del regolamento comunitario n. 2082/1993, eventuali modifiche dei programmi, delle misure e dei relativi piani di finanziamento.

L'attività del Comitato di sorveglianza è estesa a tutti i programmi comunitari.

Art. 8.

Informazione e controllo

1. Entro trenta giorni dalla data di nomina, il responsabile di programma propone alla Giunta regionale un piano per estendere il sistema informativo a tutti i programmi e le misure previsti nel QCS 1994-1999. Il piano deve prevedere un sistema contabile distinto che consenta di ottenere estratti ricapitolativi, dettagliati e sintetici di tutte le transazioni oggetto di interventi relativi al POP 1994-1999 e degli altri interventi previsti nell'ambito del QCS 1994-1999. Tale piano deve prevedere l'estensione dell'accesso al sistema informativo alla Commissione consiliare permanente. Gli impegni finanziari e i pagamenti devono rispettare, oltre la legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni «Norme sulla contabilità regionale», i vincoli e le procedure concordate tra Commissione comunitaria e Stato e adottate nel QCS.

2. Il controllo finanziario deve riguardare sia la fase dell'impegno, certificato dal Settore ragioneria, sia quella del pagamento a fronte di spese effettivamente sostenute, conformi ed ammissibili secondo le procedure adottate nel QCS e le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

Art. 9.

Informazione e pubblicità

1. Le azioni in materia di informazione e di pubblicità devono rispettare le disposizioni contenute nella decisione della Commissione del 31 maggio 1994, n. 94/342.

2. La pubblicità deve essere realizzata secondo criteri di trasparenza e oggettività, in base ai dati di ascolto Auditel per le televisioni locali e agli indici ADS per la carta stampata. Tali criteri si applicano anche ad eventuali azioni informative e promozionali riferite a singole misure.

3. Le azioni promozionali e di diffusione dei regimi di aiuti di cui al successivo art. 23 sono attuate anche attraverso le associazioni delle PMI e loro consorzi. A tal fine, la Regione concede contributi in conto capitale nella misura non superiore al 70% delle spese ammissibili. Le Associazioni e i Consorzi presentano, entro sessanta giorni dalla data di esecutività del POP, progetti operativi di promozione e diffusione, con riferimento alle singole misure, agli Assessorati competenti per materia. Le proposte, istruite e valutate da parte dei Settori competenti, sono approvate con atto deliberativo della Giunta regionale.

Art. 10.

Disciplina pareri di competenza regionale per l'attuazione degli interventi comunitari

1. Al fine di pervenire alla formulazione contestuale di pareri di competenza di uffici e/o di organismi tecnici regionali relativi a programmi e/o interventi finanziati alla Unione europea e gestiti dalla Regione, è istituito un Comitato composto da un rappresen-

tante per ciascun organismo tecnico regionale competente per materia, dal responsabile di ciascun ufficio competente e dal responsabile del programma. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Il Comitato esprime i pareri entro sessanta giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende positivo.

3. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato. Alle sedute sono chiamati a partecipare i dirigenti degli uffici regionali interessati alle problematiche in esame, ivi compresi i dirigenti dei Settori urbanistica e assetto del territorio ed ecologia.

4. Funge da segretario un funzionario della Presidenza della Giunta regionale di qualifica non inferiore alla VIII.

Art. 11.

Rimodulazione

1. In coerenza con le disposizioni contenute nel capitolo IV dell'«Attuazione del Quadro Comunitario di Sostegno» e dei regolamenti comunitari di attuazione dei fondi strutturali, il Comitato di sorveglianza, anche in fase di valutazione intermedia, potrà procedere a rimodulare, tra le singole misure dei sottoprogrammi FERS, dei sottoassi FEOGA e degli assi FSE e tra suddette articolazioni operative di ciascun fondo, le risorse finanziarie annuali previste dal POP 1994-1999, per un importo non superiore al 30% dei costi totali e, comunque, con un limite che non sia superiore a 30 MECU.

Art. 12.

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono riservati ai soggetti che nei confronti del personale dipendente applicano integralmente gli istituti economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro e/o eventuali contratti di gradualità.

Art. 13.

Modificazioni e integrazioni al programma operativo

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, modificazioni e integrazioni al programma operativo a seguito di osservazioni formulate in sede di trattativa con la Commissione comunitaria.

2. La deliberazione di cui al precedente comma 1 è trasmessa per conoscenza al Consiglio regionale.

TITOLO II

SEZIONE FERS

Capo I

INFRASTRUTTURE

Sezione I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 14.

Soggetti beneficiari

1. Possono presentare richiesta di finanziamento per la realizzazione di interventi e opere di natura infrastrutturale, relativamente al triennio 1994-1996, di cui al POP 1994-1999: le Amministrazioni pubbliche locali, territoriali e strumentali e loro associazioni e consorzi, organismi di diritto pubblico ai sensi della direttiva comunitaria n. 50/1992, società con capitale pubblico anche di minoranza, esercenti servizi di pubblico interesse.

Art. 15.

Modalità di accesso al finanziamento

1. Le proposte di intervento, con riferimento al triennio 1994-1996, da parte dei soggetti di cui al precedente art. 14 devono essere presentate alla Regione Puglia entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando nel Bollettino ufficiale regionale. Al fine di garantire la più ampia informazione, verrà data notizia della suddetta pubblicazione su tre organi di stampa, di cui uno a diffusione nazionale e sui due quotidiani regionali che, in base ai rilevamenti ADS e AUDIPRESS, risultino essere i più diffusi.

2. Ogni proposta di intervento deve essere corredata della scheda di cui all'allegato n. 1 della presente legge.

3. Le proposte di intervento relative a progetti che insistono nelle aree sensibili dal punto di vista ambientale, di cui all'allegato 2 della direttiva CEE n. 85/337, così come definite e delimitate in base alla cartografia su scala 1:200.000 nel POP 1994-1999, devono essere corredate anche della scheda di cui all'allegato n. 2 della presente legge.

4. I soggetti di cui al precedente art. 14 possono presentare proposte relative ad interventi da realizzare e gestire anche attraverso il finanziamento privato per quelle infrastrutture che prevedano un regime tariffario.

5. La FINPUGLIA S.p.a. potrà ricercare risorse nazionali e comunitarie finalizzate all'attuazione di interventi «Project financing». A tal fine, la Giunta regionale detterà specifiche direttive di attuazione.

6. La scelta dei soggetti privati avverrà attraverso procedure concorsuali.

Art. 16.

Finanziamento

1. Il 30% dell'ammontare del finanziamento relativo a interventi e opere di natura infrastrutturale per il triennio 1994-1996, di cui al POP 1994-1999, è destinato ai progetti esecutivi e immediatamente cantierabili.

2. Per la redazione dei progetti esecutivi relativi agli interventi ammessi a finanziamento la Giunta regionale provvede ad impegnare un'anticipazione pari al 5% dell'intero importo dell'intervento. Tale anticipazione sarà erogata sulla base della presentazione, da parte del soggetto proponente, della attestazione di avvenuta e regolare predisposizione del progetto esecutivo stesso.

3. La Giunta regionale approva la ripartizione delle risorse finanziarie previste nelle misure «Infrastrutture» su tutto il territorio regionale tenendo conto dei tre sistemi individuati dalla programmazione regionale — «Capitanata, Puglia centrale, Jonico-Salentino» — sulla base di parametri oggettivi riferiti alla popolazione, al grado di infrastrutture, ai livelli di occupazione e alle vocazioni delle singole Province.

Art. 17.

Istruttoria e valutazione delle domande

1. Le proposte di intervento sono istruite e valutate dai Settori regionali di competenza, sulla base della normativa vigente e del POP 1994-1999.

2. Le proposte di intervento istruite e valutate da parte dei Settori competenti sono approvate, con atto deliberativo, dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione della proposta di cui al comma 1 del precedente art. 15. Per gli interventi superiori a 5 miliardi, gli atti deliberativi devono essere preceduti da valutazione del Nucleo, previsto al successivo art. 18.

3. I progetti esecutivi ammessi al finanziamento devono essere predisposti entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'atto deliberativo della Giunta.

4. I Settori competenti procedono alla verifica tecnica in corso d'opera e finale sulla realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento accertando, attraverso la stesura di appositi verbali:

l'apertura dei cantieri o l'inizio delle attività;

lo stato di avanzamento dei lavori o delle attività in termini quantitativi ed economici;

la chiusura dei cantieri e delle attività;

la rilevazione degli indicatori fisici conseguiti con la realizzazione del progetto;

l'osservanza delle norme nazionali in materia di piani di sicurezza dei cantieri ex art. 18 legge 19 marzo 1990, n. 55.

Art. 18.

Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione opera presso l'Assessorato alla programmazione ed è composto da:

il Coordinatore del Settore programmazione, che lo presiede;

il Coordinatore del Settore ragioneria generale;

i Coordinatori dei Settori competenti;

due esperti esterni all'Amministrazione regionale particolarmente qualificati nelle materie relative agli interventi.

2. I componenti del Nucleo di valutazione sono nominati dalla Giunta regionale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sezione II

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Art. 19.

Soggetti beneficiari e attuatori

1. La realizzazione degli interventi di impianti di smaltimento di rifiuti urbani e di laghi derivanti dalla depurazione dei liquami urbani viene demandata ai Comuni, singoli, associati o consorziati, ai sensi della legge regionale 13 agosto 1993, n. 17.

2. Gli interventi previsti dall'art. 7 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con legge 9 novembre 1988, n. 475, sono delegati alle Province.

3. Le Amministrazioni provinciali, nel cui territorio gli impianti ricadono, provvedono alla realizzazione degli impianti di iniziativa pubblica per lo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, di cui all'art. 7 del citato decreto-legge n. 397 del 1988, convertito con legge n. 475 del 1988, nonché alla loro gestione mediante affidamento in concessione ad imprese pubbliche o private ovvero ad aziende municipalizzate. Per tali fini, le Amministrazioni provinciali sono individuate quali stazioni appaltanti degli interventi in questione. Gli affidamenti di concessione avvengono esclusivamente mediante bando pubblico.

4. Le Amministrazioni provinciali sono, inoltre, individuate quali soggetti attuatori degli interventi per la bonifica dei siti inquinati, caratterizzati con criteri di priorità nell'ambito del piano regionale di cui all'art. 5 della legge 29 ottobre 1987, n. 441 e inclusi fra gli interventi ammessi a finanziamento nell'ambito del POP 1994-1999, nonché nell'ambito del programma triennale per la tutela ambientale 1994-1996.

Art. 20.

Finanziamento

1. Nel bilancio regionale di previsione per il 1994 e pluriennale 1994-1996 è istituito un fondo regionale di rotazione per la realizzazione degli interventi di bonifica delle aree inquinate.

2. Il fondo regionale di rotazione è alimentato inizialmente con le risorse finanziarie acquisite dalla Regione per il finanziamento degli interventi di bonifica nell'ambito del POP 1994-1999, nonché del programma triennale per la tutela dell'ambiente 1994-1996. Successivamente, al fondo regionale di rotazione confluiscono le risorse finanziarie derivanti da azioni regionali di rivalsa in danno dei soggetti responsabili di situazioni di inquinamento.

3. Nella parte Entrata del bilancio regionale di previsione per il 1994 e pluriennale 1994-1996 è istituito il capitolo «Finanziamenti statali e comunitari destinati ad interventi di bonifica dei

siti inquinati. Somme derivanti da azioni regionali di rivalsa nei confronti di soggetti responsabili di situazioni di inquinamento. Fondo regionale di rotazione», con una dotazione finanziaria per l'anno 1994 di lire 2 miliardi.

4. Nella parte Uscita del bilancio regionale di previsione per il 1994 e pluriennale 1994-1996 è istituito il capitolo «Finanziamenti per interventi di bonifica delle aree inquinate. Fondo regionale di rotazione», con uno stanziamento per l'anno 1994 di lire 2 miliardi.

Capo II

REGIME DI AIUTI

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 21.

Soggetti beneficiari

1. Possono presentare richiesta di finanziamento per il triennio 1994-96 i soggetti pubblici e privati così come indicati nelle leggi regionali e/o nazionali che disciplinano i settori di intervento ricompresi nel POP 1994-1999.

Art. 22.

Modalità di accesso al finanziamento

1. Le richieste di finanziamento relative alle annualità 1994 e 1995 devono essere presentate alla Regione Puglia entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando nel Bollettino ufficiale.

2. Al fine di garantire la più ampia informazione, verrà data notizia della suddetta pubblicazione su tre organi di stampa, di cui uno a diffusione nazionale e sui due quotidiani regionali che, in base ai rilevamenti ADS e AUDIPRESS, risultino essere i più diffusi.

3. Le richieste di finanziamento relative all'annualità 1996 devono essere presentate dal 1° dicembre 1995 al 31 gennaio 1996.

Art. 23.

Finanziamento

1. I regimi di aiuti si applicano ai seguenti interventi:

a) investimenti effettuati dalle imprese artigiane;

b) servizi reali a favore delle imprese;

c) accesso al mercato dei capitali;

d) infrastrutture a tutela dell'ambiente;

e) infrastrutture di piccole dimensioni di sostegno al sistema produttivo;

f) investimenti effettuati dagli operatori turistici;

g) internazionalizzazione delle imprese.

2. La Giunta regionale approva la ripartizione delle risorse finanziarie previste nelle misure «Aiuti alle imprese» su tutto il territorio regionale tenendo conto dei tre sistemi individuati dalla programmazione regionale: - Capitanata, Puglia centrale, Jonico-Salentino - sulla base di parametri oggettivi riferiti alla popolazione, al grado di infrastrutturazione, ai livelli di occupazione e alle vocazioni delle singole Province.

Art. 24.

Istruttoria e valutazione delle domande

1. Le richieste di finanziamento sono istruite e valutate dai settori regionali di competenza ovvero, ove previsto, dai Nuclei di valutazione sulla base della normativa regionale vigente e dei criteri di cui al POP 1994-1999 entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente art. 22, comma 1.

2. La Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, approva il piano di riparto dei finanziamenti, alla cui liquidazione provvederà l'Assessore competente per settore.

Sezione II

ARTIGIANATO

Art. 25.

Criteri e procedure di attuazione

1. I criteri e le procedure per l'attuazione del POP 1994-1999 «Asse prioritario 2 "Industria, artigianato e servizi alle imprese" - Sottoprogramma 2: Aiuti all'artigianato» sono disciplinati da apposita legge regionale e dalle relative misure del programma.

Sezione III

FONDO SPECIALE DI GARANZIA

Art. 26.

Istituzione

1. È istituito un fondo speciale destinato ad assicurare prestazioni di garanzia per interventi in favore di piccole e medie imprese e loro consorzi e di singoli lavoratori per le iniziative di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49.

2. Il fondo presta garanzie agli istituti di credito ed agli investitori istituzionali anche a fronte di operazioni di consolidamento dell'indebitamento a breve termine, delle piccole e medie imprese, generato da investimenti realizzati entro l'anno antecedente alla data della domanda di accesso alle agevolazioni previste dal presente articolo.

3. I rendimenti finanziari maturati sul fondo andranno ad aumentare la dotazione dello stesso.

Art. 27.

Interventi ammissibili a garanzia

1. Gli interventi ammissibili a garanzia sono i seguenti:

- a) prestiti partecipativi;
- b) operazioni di investitori istituzionali che acquisiscano quote di minoranza nel capitale di rischio di imprese costituite in forma di società di capitale o cooperative, anche costituite ai sensi della legge n. 49 del 1985;
- c) partecipazioni di singoli lavoratori aderenti a società cooperative costituite ai sensi della legge n. 49 del 1985;
- d) finanziamenti a medio e lungo termine.

Art. 28.

Gestione

1. La gestione del fondo sarà affidata ad un istituto di credito specializzato in operazioni di medio-lungo termine.

2. La selezione dell'istituto di credito gestore del fondo avverrà con procedura ristretta ai sensi della direttiva CEE n. 50/1992. I rapporti tra la Regione Puglia e l'istituto gestore del fondo sono regolati da specifiche convenzioni.

3. Per la copertura delle spese di gestione del fondo è riservata all'istituto gestore una commissione «una tantum», da definirsi in sede di convenzione con l'istituto stesso.

4. L'istituto gestore deve presentare alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, un rapporto previsionale circa l'utilizzo del fondo; entro il 31 gennaio ed il 31 luglio una relazione consuntiva sull'attività realizzata nel semestre precedente. Nel primo anno di attuazione il rapporto previsionale deve essere presentato entro trenta giorni dalla data di trasferimento della dotazione finanziaria del fondo all'istituto gestore.

Art. 29.

Disciplina ed operatività

1. Il fondo potrà prestare garanzie fino ad un massimo del 50% dei rischi derivanti dalle operazioni di consolidamento concesse ed in essere. La durata della garanzia non può essere superiore a 10 anni.

2. Le modalità operative per l'accesso al fondo, nonché le azioni di promozione, sono predisposte dall'istituto gestore del fondo, di concerto con l'Assessorato regionale all'industria, artigianato e commercio, sentite le organizzazioni delle piccole e medie imprese.

3. L'importo finanziabile, per ogni impresa, relativo alla garanzia non può superare i 950 milioni di lire.

Sezione IV

NUOVE INIZIATIVE

Art. 30.

Interventi ammissibili a contributo

1. La Regione Puglia promuove la creazione di nuove iniziative imprenditoriali mediante l'agevolazione per:

- l'acquisizione dei servizi;
- l'acquisizione di attrezzature e macchinari.

Art. 31.

Acquisizione servizi

1. I servizi ammissibili alle agevolazioni sono i seguenti:

- a) utilizzo di uno spazio attrezzato per l'attività di impresa e di tutti i servizi logistici disponibili;
 - b) servizi di segreteria, ricevimento e vigilanza;
 - c) utilizzo di telefax, telex, fotocopiatrici ed attrezzature informatiche;
 - d) utilizzo di sale riunioni, conferenze, formazione e show room;
 - e) servizio di mensa;
 - f) assistenza contabile, fiscale, amministrativa e legale;
 - g) assistenza e consulenza nel controllo di gestione;
 - h) assistenza e consulenza nella gestione del personale;
 - i) assistenza e consulenza per la ricerca e la selezione di personale;
 - l) assistenza e consulenza per la redazione dei business plan;
 - m) assistenza e consulenza commerciale e in materia di marketing;
 - n) assistenza e consulenza per l'accesso a canali di finanziamento regionali, nazionali e comunitari.
2. Per l'acquisizione dei servizi di cui al precedente comma 1 è concesso un contributo su un importo complessivo non superiore a lire 100 milioni per anno.
3. Il contributo è erogato per un triennio e nelle seguenti misure:

- 70% dell'importo complessivo nel primo anno;
- 50% dell'importo complessivo nel secondo anno;
- 40% dell'importo complessivo nel terzo anno.

4. I servizi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente comma 1 sono offerti dai soggetti aderenti alla rete European Business Innovatio Center Network - E.B.N. che gestiscono incubatori di impresa e dai parchi scientifici e tecnologici, presenti sul territorio regionale. I servizi di cui alle lettere f), g), h), i), l), m) e n) sono offerti da società presenti sul mercato.

Art. 32.

Acquisizione di attrezzature e macchinari

1. È istituito un fondo per agevolare gli investimenti mediante l'abbattimento del 50% del tasso di interesse di riferimento alla data di erogazione.

2. Gli investimenti agevolabili sono:

- macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;
- brevetti;
- beni materiali e immateriali.

3. L'importo complessivo dell'investimento agevolabile non può essere superiore a lire 500 milioni.

4. La gestione del fondo sarà affidata ad un istituto di credito di carattere locale e diffuso su tutto il territorio regionale.

5. La selezione dell'istituto gestore del fondo avverrà con procedura ristretta ai sensi della direttiva CEE n. 50/1992.

6. I rendimenti finanziari maturati sul fondo di cui al precedente comma 1 andranno ad aumentare la dotazione del fondo stesso.

Art. 33.

Soggetti beneficiari

1. I beneficiari degli interventi previsti dal precedente art. 30 sono: le imprese artigiane, le piccole imprese industriali, le imprese di servizi di nuova costituzione, organizzate anche in forma consortile, e le cooperative, anche ai sensi della legge n. 49 del 1985, in possesso di un piano di impresa, che si localizzano all'interno degli incubatori di impresa o all'interno dei parchi scientifici e tecnologici, presenti sul territorio regionale e gestiti dai soggetti di cui al precedente art. 31.

2. Le domande di ammissione alle agevolazioni potranno essere avanzate sia da nuovi imprenditori, senza limiti di età, sia da imprese esistenti che intendono avviare nuove iniziative imprenditoriali.

Art. 34.

Modalità di accesso ai finanziamenti

1. Le richieste di finanziamento devono essere presentate dai soggetti beneficiari indicati al precedente art. 33 entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Al fine di garantire la più ampia informazione, verrà data notizia della suddetta pubblicazione su tre organi di stampa, di cui uno a diffusione nazionale e sui due quotidiani regionali che, in base ai rilevamenti ADS e AUDIPRESS, risultino essere i più diffusi.

Art. 35.

Selezione e valutazione delle domande

1. La selezione e valutazione delle domande di agevolazione di cui al precedente art. 34 è affidata dall'Assessorato all'Industria, artigianato e commercio alla Società per lo sviluppo della imprenditorialità giovanile S.p.a., cui è affidata anche la valutazione della congruità dei costi degli investimenti e dei servizi.

Art. 36.

Rapporti tra Regione e organismi gestori

1. I rapporti tra Regione Puglia, organismi gestori degli incubatori di impresa e parchi scientifici e tecnologici, istituto di credito locale e società per lo sviluppo della imprenditorialità giovanile S.p.a. sono regolati da specifiche convenzioni.

Sezione V

COOPERAZIONE TRASNAZIONALE

Art. 37.

Interventi ammissibili a contributo

1. La Regione promuove progetti di sviluppo delle PMI finalizzati a realizzare accordi di collaborazione con partners esteri, mediante la concessione di agevolazioni per l'acquisizione dei servizi indicati nella specifica misura del sottoprogramma «Aiuti ai servizi alle imprese».

Art. 38.

Soggetti beneficiari

1. Sono destinatari dei benefici di cui al precedente art. 37) piccole e medie imprese e loro consorzi che abbiano sede legale operativa e amministrativa nel territorio regionale.

Art. 39.

Modalità di accesso

1. L'accesso alle agevolazioni sarà disciplinato attraverso apposito bando pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia e sui principali organi di stampa a diffusione nazionale, regionale.

Art. 40.

Finanziamento

1. Ai fini della concessione dei benefici di cui al successivo comma del presente articolo, sono ritenute prioritarie le iniziative promosse dai consorzi di imprese.

2. Ai beneficiari sono concessi contributi in conto capitale fino al 70% dei costi ritenuti ammissibili per ogni singola iniziativa, secondo le modalità previste dal sottoprogramma «Aiuti ai servizi alle imprese».

Art. 41.

Selezione e valutazione delle domande

1. La selezione e valutazione delle domande di agevolazione nonché la valutazione finale degli interventi ammessi a contributo sono affidate a un Nucleo tecnico di valutazione, nominato dalla Giunta regionale, costituito presso l'Assessorato all'Industria, commercio e artigianato e composto dal dirigente responsabile del Settore industria, che lo presiede, e da quattro esperti esterni all'Amministrazione regionale dotati di competenze diversificate.

2. I criteri di selezione e valutazione sono gli stessi indicati nella specifica misura del sottoprogramma «Aiuti ai servizi alle imprese».

Sezione VI

INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

Art. 42.

Soggetti beneficiari

1. Sono destinatari dei benefici:

a) le imprese di cui al decreto del Ministro all'Industria, commercio e artigianato del 1º giugno 1993;

b) le imprese artigiane;

c) i consorzi o le società consortili dei soggetti di cui ai precedenti punti a) e b);

d) le società consortili o i centri di ricerca costituiti da soggetti di cui ai precedenti punti a) e b), a capitale misto e in maggioranza privato;

e) le società di servizi.

2. I suddetti beneficiari devono avere sede legale, operativa e amministrativa sul territorio regionale.

Art. 43.

Modalità di accesso al finanziamento

1. Le richieste di finanziamento devono essere presentate da parte dei soggetti beneficiari entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando nel Bollettino ufficiale.

2. Al fine di garantire la più ampia informazione, verrà data notizia della suddetta pubblicazione su tre organi di stampa, di cui uno a diffusione nazionale e sui due quotidiani regionali che, in base ai rilevamenti ADS e AUDIPRESS, risultino essere i più diffusi.

Art. 44.

Finanziamento

1. Ai fini della concessione dei benefici sono ritenute prioritarie le tipologie individuate dalle specifiche iniziative previste dalla misura «Ricerca, innovazione e sviluppo» di cui al POP 1994-1999.

2. Ai beneficiari di cui al precedente art. 42 sono concessi contributi in conto capitale fino al 60% dei costi ritenuti ammissibili, per ogni singola iniziativa.

Art. 45.

Istruttoria e valutazione

1. Le richieste di finanziamento sono istruite e valutate dalle Università degli studi di Bari, Lecce e Politecnico di Bari entro novanta giorni dalla data di chiusura del bando di cui al precedente art. 43, comma 1.

2. I rapporti tra Regione e organismo di cui al precedente comma 1 sono regolati da specifica convenzione.

3. L'attuazione delle misure avverrà nei modi e nei termini previsti dal relativo sottoprogramma.

Sezione VII

INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE TURISTICO

Art. 46.

Tipologie di intervento

1. Le tipologie di intervento sono quelle previste dalla legge regionale 22 agosto 1989, n. 12 e dalla relativa misura del POP 1994-1999 «Incentivi agli investimenti turistici».

Art. 47.

Soggetti beneficiari

1. Sono destinatari dei benefici:

a) gli operatori privati, singoli o associati;
b) le associazioni e le società commerciali costituite ai sensi del Codice civile, interessate allo sviluppo delle attività turistiche;

c) gli enti pubblici e/o loro consorzi.

2. I suddetti beneficiari devono avere sede legale, operativa ed amministrativa sul territorio regionale.

Art. 48.

Modalità di accesso al finanziamento

1. Le richieste di finanziamento devono essere presentate da parte dei soggetti beneficiari alla Regione Puglia entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando nel Bollettino ufficiale.

2. Al fine di garantire la più ampia informazione, verrà data notizia della suddetta pubblicazione su tre organi di stampa, di cui uno a diffusione nazionale e sui due quotidiani regionali che, in base ai rilevamenti ADS e AUDIPRESS, risultino essere i più diffusi.

Art. 49.

Finanziamento

1. Ai fini della concessione dei benefici sono ritenute prioritarie le tipologie individuate dalla specifica misura del sottoprogramma «Turismo» di cui al POP 1994-1999.

2. Ai beneficiari di cui al precedente art. 47 vengono concessi contributi in conto capitale fino al 40% dei costi ritenuti ammissibili per ogni singola iniziativa.

3. Per le iniziative che riguardano la realizzazione di strutture per il turismo nautico, la misura dei contributi è elevata, se a favore di enti pubblici, fino al 60% dell'investimento ritenuto ammissibile e, comunque, nel limite massimo di 400 milioni di lire.

4. Le modalità di finanziamento delle strutture di cui al precedente comma 3 sono quelle previste dal successivo art. 54.

5. La Giunta regionale approva la ripartizione delle risorse finanziarie tenendo conto dei tre sistemi individuati dalla programmazione regionale -- Capitanata, Puglia centrale, Ionico-Salentino -- sulla base dei parametri oggettivi di cui al precedente art. 23.

Art. 50.

1. I criteri e le procedure per l'attuazione del POP 1994-1999 «Asse prioritario 3 - Sottoprogramma 6 - Misura 6.2 "Promozione dell'attività turistica"» sono disciplinati da apposite leggi regionali e dalla relativa misura del programma.

2. I programmi di «Promozione turistica» vengono predisposti dall'Assessorato al turismo e approvati dalla Giunta regionale mediante piano triennale d'intervento finanziato con gli stanziamenti degli esercizi finanziari di riferimento globalmente considerati.

Sezione VIII

RECUPERO BENI CULTURALI

Art. 51.

Recupero teatro Petruzzelli

1. Per il recupero del teatro Petruzzelli di Bari, rientrante nel regime giuridico della legge 1^a giugno 1939, n. 1089, i soggetti privati proprietari dell'immobile possono richiedere contributi.

2. La misura del contributo non potrà superare il 40% della spesa ritenuta ammissibile e il 20% delle risorse finanziarie del primo triennio.

3. Il contributo sarà erogato tramite l'Amministrazione comunale di Bari con le modalità previste dalla legge regionale 29 giugno 1979, n. 37, previa stipula di una specifica convenzione tra la Regione, l'Amministrazione comunale di Bari e i soggetti di cui al precedente comma 1 che disciplinerà la fruizione pubblica del bene in conformità a quanto sancito dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552.

4. Per il recupero di tutti gli altri beni culturali inseriti nel POP, per tutto quanto non riportato nella presente normativa si applicano le norme statali e regionali vigenti.

Sezione IX

TURISMO RURALE

Art. 52.

Finalità

1. La Regione, nell'ambito del POP 1994-1999, nonché di altri programmi di iniziativa comunitaria, promuove interventi a favore del turismo rurale al fine di potenziare e diversificare l'offerta turistica.

2. Il turismo rurale comprende l'offerta di ospitalità, ristorazione, servizi e attività per il tempo libero, sportivi e culturali, coerenti con una corretta fruizione dei beni ambientali naturalistici e culturali, nel rispetto del territorio rurale.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, la Regione promuove e assicura interventi per il recupero e la valorizzazione di edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni e, in genere, antichi manufatti censiti nel catasto agricolo urbano rientranti nel regime giuridico della legge n. 1089 del 1939, o comunque la cui esecuzione risulti ad oltre 50 anni, anche di proprietà privata, situati in aree rurali per renderli suscettibili di fruizione turistica e per sostenere la vocazione turistica delle aree rurali.

4. La Regione Puglia concede provvidenze, nei modi e nei limiti stabiliti dai successivi articoli, per favorire opere di ristrutturazione, recupero e trasformazione in strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ivi compresi strutture e impianti sportivi.

Art. 53.

Soggetti beneficiari

1. Sono destinatari dei benefici i seguenti soggetti proprietari degli immobili indicati nel precedente art. 52:

- gli enti locali e loro consorzi;
- gli altri enti pubblici, le cooperative e le società costituite ai sensi del Codice civile, interessate allo sviluppo delle attività turistiche;
- i privati cittadini.

Art. 54.

Modalità di accesso al finanziamento

1. Le domande dirette ad ottenere la concessione dei benefici, indirizzate all'Assessorato regionale al turismo, devono essere presentate al Sindaco del Comune nel cui territorio ricade l'intervento e corredate dei seguenti documenti:

- relazione tecnica;
- progetto esecutivo dell'intervento proposto;
- computo metrico estimativo;
- piano finanziario;

dichiarazione del richiedente, sotto la propria responsabilità, di non aver richiesto o beneficiato per la medesima opera, di contributi derivanti da leggi statali o regionali;

dichiarazione d'impegno ad attenersi alle prescrizioni e alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1976 ed eventuali successive modificazioni, che consentono alla Regione di accedere ai finanziamenti previsti dal FESR, così come previsti dal regolamento CEE n. 4234/1985;

titolo di proprietà del terreno e del manufatto.

2. Nel caso in cui il progetto proposto sia rispondente alle previsioni dello strumento urbanistico vigente, la domanda di cui al precedente comma 1 deve essere corredata anche della concessione edilizia.

3. Nel caso in cui il progetto proposto non sia rispondente alle previsioni dello strumento urbanistico vigente e/o adottato, in deroga al disposto dell'art. 55 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, lo stesso progetto, previo parere favorevole della Commissione edilizia, deve essere approvato con deliberazione comunale.

4. La deliberazione, in uno agli atti progettuali, viene inviata all'Assessorato regionale all'urbanistica, che esprime, entro sessanta giorni, con relazione, il proprio motivato parere. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende positivo.

5. La deliberazione regionale di inserimento del medesimo intervento nei programmi di finanziamento costituisce approvazione della variante. È fatto obbligo ai Comuni di inserire le relative previsioni nell'ambito dei PF e/o PRG vigenti e/o adottati.

6. La relazione di cui al precedente comma 4, in caso di progetti in variante e di aree sottoposte al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, deve esplicitare l'ammissibilità o meno dell'intervento sotto detto profilo. La deliberazione regionale di cui al precedente comma 5 costituisce, se richiesto, rilascio di nulla-osta previsto dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939.

7. Ove occorra, ai progetti possono essere apportate modifiche senza che ciò comporti la necessità di ulteriori atti autorizzativi da parte del Comune.

8. La effettiva erogazione del finanziamento è sempre subordinata alla presentazione, da parte dell'Amministrazione comunale, all'Assessorato regionale al turismo della concessione edilizia e/o della autorizzazione e dei nulla-osta necessari, ove esistono vincoli sul territorio.

Art. 55.

Finanziamento

1. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 52, sono concessi ai soggetti beneficiari contributi in conto capitale nella misura massima del 60% dei costi ritenuti ammissibili.

2. Per la realizzazione di strutture e impianti sportivi e ricreativi di supporto ai manufatti ristrutturati e per l'adeguamento tecnologico di questi ultimi è consentito un aumento non superiore al 20% del volume globale dei manufatti esistenti.

3. La Giunta regionale approva la ripartizione delle risorse finanziarie tenendo conto dei tre sistemi individuati dalla programmazione regionale — Capitanata, Puglia centrale, Jonico-Salentino — sulla base dei parametri oggettivi di cui al precedente art. 23.

Art. 56.

Vincolo di destinazione

1. Gli immobili incentivati ai sensi della presente normativa sono vincolati alla specifica destinazione di ricettività turistico-rurale per la durata di venti anni.

2. Il vincolo è reso pubblico a cura e spese del beneficiario mediante trascrizione presso la Conservatoria del registro immobiliare competente per territorio.

Art. 57.

Revoca dei finanziamenti

1. In caso di mancata attuazione di quanto previsto dalla presente normativa il finanziamento è revocato e il beneficiario è obbligato alla restituzione di quanto ricevuto maggiorato degli interessi legali e della svalutazione monetaria.

TITOLO III

SEZIONE FEOGA

Art. 58.

Criteri e procedure di attuazione

1. I criteri e le procedure per gli interventi e la gestione finanziaria del POP 1994/1999 - Asse prioritario 4 «Diversificazione, valorizzazione delle risorse agricole e sviluppo rurale», sono quelle previste nel POP - Sezione FEOGA, parte «C».

TITOLO IV

SEZIONE FONDO SOCIALE EUROPEO

Art. 59.

Azioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo a favore delle imprese

1. La Regione Puglia, in riferimento alle specifiche finalità individuate dall'art. 1 del regolamento CEE n. 2081/1993, obiettivi 1, 3 e 4, può autorizzare, con il concorso finanziario del Fondo Sociale Europeo (FSE) e in coerenza con il programma operativo delle attività cofinanziate FSE approvato dalla Unione europea:

a) la realizzazione di iniziative di formazione proposte da imprese o loro consorzi, con le modalità di cui al successivo art. 60;

b) la corresponsione alle imprese degli aiuti all'occupazione di cui al successivo art. 61, così come previsto dal regolamento CEE n. 2084/1993 e in coerenza con le specifiche norme dello Stato in materia.

Art. 60.

Attività formativa

1. Le imprese o loro consorzi possono presentare progetti di formazione per disoccupati, giovani o adulti, da inserire nei propri organici e progetti di riqualificazione, riconversione, aggiornamento e specializzazione del proprio personale, che siano coerenti con il programma operativo.

2. La presentazione di progetti di formazione per disoccupati deve essere corredata dell'impegno all'assunzione del personale qualificato al termine della attività formativa.

3. La presentazione di progetti di formazione per occupati deve essere corredata di adeguate motivazioni e/o accordi relativi all'operazione formativa proposta.

4. I progetti formativi devono indicare:

a) i presupposti tecnico-economici e occupazionali del percorso formativo progettato;

b) il programma didattico da svolgere, che può prevedere, nel caso sia necessario per le finalità del corso, un'adeguata attività di tirocinio;

c) le attrezzature e il personale da utilizzare per lo svolgimento della attività formativa;

d) il bilancio delle spese che si presume di sostenere;

e) i risultati che l'attività formativa si propone di raggiungere.

Art. 61.

Aiuti all'occupazione

1. Le imprese possono presentare richieste di corresponsione di aiuti all'occupazione, così come previsto all'art. 1 del regolamento CEE n. 2084/1993, nelle attività e alle condizioni previste nel programma operativo e/o dalle norme nazionali.

2. Le provvidenze di cui innanzi devono essere erogate per assunzioni supplementari e definitive.

Art. 62.

Modalità di presentazione delle richieste

1. Le richieste di intervento di cui ai precedenti articoli 60 e 61 devono essere presentate dalle imprese alla Regione Puglia entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di realizzazione, con le modalità individuate nell'apposito bando che verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia entro il 31 marzo di ogni anno.

2. Per l'anno 1995 le richieste devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

Art. 63.

Istruttoria e valutazione delle richieste

1. Le richieste di intervento sono istruite e valutate dall'Assessorato competente e, su proposta della Giunta regionale, approvate con atto deliberativo del Consiglio regionale in conformità ai seguenti criteri:

a) ripartizione tra misure e settori di intervento, così come definito nel programma operativo approvato;

b) garanzia di equa ripartizione delle risorse sul territorio, secondo indici di riparto definiti, in via previsionale, nel bando annuale;

c) preferenza per eventuali operazioni da realizzare in aree di crisi o conseguenti a specifici accordi sottoscritti in sedi istituzionali;

d) priorità per le iniziative di formazione proposte dai soggetti attuatori che beneficino degli interventi FESR e FEOGA;

e) priorità, per la corresponsione degli aiuti all'assunzione, alle richieste avanzate da piccole e medie imprese o per determinate categorie di persone, nelle percentuali indicate, in via previsionale, nei bandi annuali.

2. Per l'anno 1994 le richieste già presentate sono approvate dal Consiglio regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo l'ordine cronologico di presentazione e verificata la coerenza con le norme del programma operativo.

Art. 64.

Esecuzione dei progetti

1. L'esecuzione dei progetti si attua previa verifica dell'idoneità delle strutture adibite alla formazione e accettazione del controllo ispettivo da parte degli organi preposti ed è disciplinata da apposita convenzione.

2. Ai sensi di quanto previsto all'art. 5, comma 3, del regolamento CEE n. 2084/1993, le imprese devono cofinanziare il costo delle azioni formative per una quota adeguata, nell'entità definita a livello nazionale per tali progetti.

Art. 65.

Borse di formazione

1. Allo scopo di favorire la frequenza a corsi di formazione professionale di alto contenuto scientifico e tecnologico, istituti in Italia ed all'estero e finalizzati al conseguimento di particolari perfezionamenti e specializzazioni, la Regione, in coerenza con il programma operativo e nell'ambito del programma annuale delle attività di formazione professionale, può prevedere borse di studio in favore di giovani laureati.

2. Ciascuna borsa comprende un assegno di studio per la durata del corso da frequentare, nonché la copertura delle spese di iscrizione, frequenza ed eventuale copertura assicurativa, oltre quelle di viaggio necessarie per raggiungere la sede di realizzazione del corso.

3. I criteri di assegnazione e fruizione delle borse, nonché di selezione dei candidati, saranno stabiliti in sede di approvazione dei piani annuali di formazione professionale.

Art. 66.

Rapporti con il sistema delle Università pugliesi

1. Nel quadro dei principi di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341 e al fine di assicurare la necessaria collaborazione con le Università pugliesi, la Regione può stipulare con esse, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, accordi di programma per la realizzazione di collaborazioni in materia di formazione professionale, ivi compresa la fruizione delle borse di formazione di cui al precedente art. 65, per l'attuazione di attività formative avanzate contenute nel programma operativo approvato dalla Unione europea e previste nei programmi annuali di formazione o, comunque, in attuazione di specifici programmi comunitari.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 67.

Disciplina degli organismi

1. I compensi spettanti ai componenti degli organismi previsti dalla presente legge e dal POP 1994-1999 sono determinati dalla Giunta regionale con i criteri previsti dall'art. 5 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.

2. Agli oneri derivanti dal funzionamento degli organismi di cui al precedente comma 1 si fa fronte mediante gli stanziamenti previsti dal fondo FESR - Sottoprogramma 9 «Assistenza tecnica, pubblicità, monitoraggio» e dal fondo FEOGA - Misura 4.3.6 «Assistenza al programma e supporto tecnico scientifico al sistema agroindustriale», ove non indicati nelle specifiche misure.

Art. 68.

Anticipazioni finanziarie

1. Al fine di dare immediato avvio al programma operativo e tempestiva attuazione degli interventi, la Giunta regionale è autorizzata a definire con gli istituti di credito specializzati le modalità di accesso ad anticipazioni finanziarie che saranno erogate dagli stessi e disciplinate da apposita convenzione.

Art. 69.

Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del POP 1994-1999 e da quanto previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 20 febbraio 1995

MARTELOTTA

(Omissis).

95R0546

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1995, n. 4.

«Disciplina delle procedure per gli accordi di programma».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 26 del 6 marzo 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contenuto degli accordi di programma

1. Per assicurare il coordinamento di tutte le attività necessarie all'attuazione di opere, interventi e programmi di intervento di prevalente competenza regionale e che richiedono l'azione integrata e coordinata di Enti locali, Università, Istituti di ricerca, Unità sanitarie locali o comunque di Amministrazioni pubbliche, soggetti pubblici, nonché consorzi e società a partecipazione pubblica che gestiscono pubblici servizi, la Regione promuove gli accordi di programma previsti dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 «Nuovo ordinamento delle autonomie locali».

2. Al fine di cui al precedente comma 1 sono ritenuti di prevalente competenza regionale, in particolare, le opere, gli interventi ed i programmi previsti dal piano regionale di sviluppo, gli altri piani e programmi regionali di settore, nonché, quando ne ricorrano le condizioni, le iniziative finanziate con leggi e programmi nazionali e comunitari.

Art. 2.

Procedure per la promozione degli accordi di programma

1. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore competente per materia se delegato promuove, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, quando ricorrono le condizioni previste dal precedente art. 1, l'accordo di programma mediante la presentazione della relativa proposta alla Giunta regionale.

2. La proposta di cui al comma precedente:

a) indica le opere, i programmi, gli interventi, l'ambito territoriale e gli obiettivi generali degli stessi;

b) individua le amministrazioni pubbliche, gli enti, le aziende pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica dei quali sia prevista l'azione integrata;

c) indica il termine entro il quale deve essere definito l'accordo di programma.

3. Alla proposta approvata dalla Giunta regionale, che deve essere trasmessa il giorno stesso al Consiglio regionale, è data adeguata pubblicità per consentire a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati di presentare eventuali osservazioni o proposte.

4. Successivamente all'approvazione della proposta da parte della Giunta regionale, il Presidente o l'Assessore competente per materia se delegato provvede ad avviare la procedura, convocando i rappresentanti delle amministrazioni, dei soggetti e degli enti interessati al fine di costituire il Comitato di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

Comitato per l'accordo di programma

1. I rappresentanti delle amministrazioni, dei soggetti e degli enti di cui al precedente art. 2, comma 2, interessati al raggiungimento dell'accordo di programma costituiscono il Comitato per l'accordo di programma.

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente per materia se delegato.

3. Al Comitato possono aderire anche successivamente altri soggetti pubblici interessati, purché l'intervento non comporti l'interruzione del processo decisionale.

Art. 4.

Compiti del Comitato

1. Al Comitato di cui al precedente art. 3 compete:

a) ricercare le intese sugli obiettivi degli interventi in relazione agli interessi di ciascuno dei partecipanti;

b) definire l'entità delle spese individuando le fonti di finanziamento;

c) sottoscrivere eventuali protocolli preliminari alla definizione dell'accordo di programma;

d) nominare una segreteria tecnica composta da funzionari degli enti, con il compito di elaborare e coordinare le proposte tecniche e finanziarie necessarie e di procedere agli opportuni studi e verifiche;

e) proporre le eventuali consulenze tecnico-specialistiche, indicando le fonti di finanziamento;

f) valutare le istanze dei privati per definire le ipotesi di eventuali accordi a norma dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», da stipularsi dalle singole amministrazioni partecipanti al procedimento per l'accordo di programma, in relazione alle rispettive competenze e di intesa tra le medesime;

g) informare periodicamente le Organizzazioni sindacali sugli accordi di programma predisposti.

Art. 5.

Definizione dell'accordo di programma

1. L'accordo di programma deve prevedere:

a) il programma di attuazione degli interventi e delle opere, eventualmente articolato in fasi funzionali con l'indicazione dei tempi relativi;

b) la quantificazione del costo complessivo e di quello relativo alle eventuali fasi di esecuzione;

c) il piano finanziario con la ripartizione degli oneri;

d) le modalità di attuazione;

e) gli adempimenti attribuiti ai soggetti interessati, le responsabilità per l'attuazione e le eventuali garanzie;

f) le sanzioni per gli inadempimenti;

g) l'istituzione di un collegio di vigilanza e controllo, dotato anche di poteri sostitutivi, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente per materia se delegato e composto dai rappresentanti dei soggetti partecipanti all'accordo, nonché le modalità di controllo sull'esecuzione dell'accordo;

h) l'eventuale procedimento arbitrale per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere nell'attuazione dell'accordo e la composizione del collegio arbitrale;

i) gli eventuali accordi da stipularsi con i privati interessati di cui alla lettera f) del precedente art. 4.

2. L'ipotesi di accordo di programma è deliberata dall'organo regionale al quale spetta la competenza secondo le disposizioni statutarie.

3. L'accordo di programma, acquisito il consenso unanime dei soggetti di cui al primo comma dell'art. 1 che abbiano partecipato alla definizione del medesimo, è sottoscritto dai rappresentanti dei soggetti stessi, dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente per materia se delegato, che l'approva con decreto.

Art. 6.

Effetti dell'accordo di programma

1. Il decreto di approvazione dell'accordo di programma, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste e produce in ogni caso, per quanto di competenza della Regione, gli effetti delle intese di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. Con l'approvazione dell'accordo di programma si intendono acquisiti i pareri, gli assenti, le intese, i nullaosta, le autorizzazioni e le concessioni necessarie da rendersi o da concedersi eventualmente da parte delle amministrazioni e dei soggetti pubblici partecipanti di cui al comma 1 dell'art. 1 della presente legge.

3. Qualora l'accordo di programma comporti modificazioni dei piani territoriali regionali, queste devono essere approvate dal Consiglio regionale.

4. Nel caso in cui non venga raggiunto il consenso unanime per l'accordo di programma, trovano applicazione le procedure di attuazione di opere, interventi e programmi di intervento previste dalle specifiche leggi regionali di settore.

Art. 7.

Accordi di programma promossi da soggetti diversi dalla Regione

1. Qualora l'iniziativa dell'accordo di programma non compete alla Regione a norma dell'art. 1 della presente legge, la proposta, sottoscritta dal Sindaco, dal Presidente della Comunità montana, dal Sindaco metropolitano o dal Presidente della Provincia, rispettivamente competenti a norma dell'art. 27, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, deve pervenire al Presidente della Giunta regionale con le indicazioni di cui all'art. 2, comma 2.

2. La Giunta regionale delibera sulle modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell'accordo di programma di cui all'art. 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché al collegio di cui al comma 6 di detto articolo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 20 febbraio 1995

MARTELLotta

95R8547

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1995, n. 5.

«Norme per l'attuazione del Programma operativo plurifondo 1994/1999 della Regione Puglia».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 26
el 6 marzo 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I**OGGETTIVI****Art. 1.***Obiettivi*

1. La Regione Puglia, per l'attuazione del Piano Operativo Plurifondo 1994/1999 - Asse prioritario 2 «Industria, artigianato e servizi alle imprese», Sottoprogramma 2 «Aiuti all'artigianato» - interviene a sostegno dello sviluppo e della qualificazione delle imprese artigiane anche in attuazione della legge 8 agosto 1985, n. 443 «Legge quadro sull'artigianato» ed in conformità con gli obiettivi del Programma regionale di sviluppo.

2. Gli interventi previsti dalla presente normativa hanno le seguenti finalità:

- a) agevolare l'acquisizione dei servizi e migliorare la penetrazione commerciale delle produzioni;
- b) favorire la tutela e la salvaguardia dell'ambiente;
- c) qualificare gli insediamenti artigianali;
- d) promuovere l'innovazione tecnologica e la qualità dei prodotti;
- f) qualificare le risorse umane;
- g) agevolare l'accesso al credito;
- g) favorire l'internazionalizzazione delle imprese.

Art. 2.*Beneficiari*

1. Beneficiano delle agevolazioni previste dalla presente normativa i seguenti soggetti:

A. le imprese aventi i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 per gli interventi di cui agli articoli 3, 4, 5 (punto a) e punto b), 6, 7, 8 e 9 della presente normativa;

B. i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 3, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per gli interventi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della presente normativa;

C. Il Consorzio regionale fra le cooperative artigiane di garanzia, che assume la denominazione di «Artigiancredito Puglia», costituito fra le cooperative artigiane di garanzia e i consorzi fidi artigiani, nonché altri soggetti di diritto pubblico o privato, con finalità di garanzia, informazione, consulenza, assistenza e fornitura di servizi finanziari a favore delle cooperative di garanzia e consorzi fidi nonché dei soci delle medesime. La Giunta regionale, a seguito di stipula di apposite convenzioni, utilizza l'Artigiancredito Puglia quale strumento di supporto dell'attività amministrativa connessa all'incentivazione dell'artigianato, affidando allo stesso compiti tecnici e/o istruttori;

C.1. ai fini dell'accesso ai benefici della presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, la Regione promuove la costituzione dell'Artigiancredito Puglia, il cui Statuto prevederà:

fini di mutualità e scopo non di lucro;

compiti di rappresentanza delle cooperative e consorzi associati nei confronti della Regione Puglia, oltre a compiti di sviluppo, coordinamento, assistenza tecnica e amministrativa.

2. Gli interventi di cui alla presente legge sono riservati ai soggetti di cui al precedente comma 1 che nei confronti del personale applicano integralmente gli istituti economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro e/o eventuali contratti di gradualità.

TITOLO II

INTERVENTI

Art. 3.

Acquisizione di servizi

1. La Regione Puglia agevola l'acquisizione di servizi da parte delle imprese artigiane allo scopo di migliorare le capacità organizzative, di pianificazione e di sviluppo in tutte le aree gestionali.

2. A tal fine è agevolata l'acquisizione di servizi nei seguenti settori:

A. miglioramento dell'organizzazione e della gestione:

a.1. procedure interne del lavoro di ufficio e organizzazione aziendale;

a.2. programmazione della produzione;

a.3. progettazione e «design»;

a.4. interventi sull'area produzione;

a.5. controllo di gestione e controllo economico;

a.6. assistenza e consulenza finanziaria;

a.7. introduzione del budget;

B. interventi nell'area commerciale e della promozione dei prodotti (sono escluse dalle agevolazioni le provvigioni per intermediazione commerciale):

b.1. studi e ricerche di mercato;

b.2. sviluppo di piano di marketing;

b.3. creazione di organizzazioni di vendita ed azioni di supporto alla commercializzazione dei prodotti;

b.4. creazione di reti distributive e/o commerciali, acquisizione di ordinativi, assistenza e gestione per i rapporti commerciali con l'estero;

b.5. promozione dell'attività di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche;

b.6. svolgimento di azioni pubblicitarie e promozionali, approntamento di cataloghi e predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;

C. interventi per l'introduzione della qualità e per la certificazione dei prodotti secondo la normativa UNIEN vigente:

c.1. promozione della diffusione presso le imprese di metodologie per l'adeguamento della qualità aziendale complessiva agli standard richiesti dalla normativa comunitaria;

c.2. realizzazione di progetti aziendali per l'attuazione di sistemi di qualità in conformità alla normativa nazionale e comunitaria;

c.3. certificazione di sistemi di qualità aziendale, di prodotto e di processo;

D. innovazione tecnologica di prodotto e di processo:

d.1. ricerca tecnologica ed acquisizione delle tecnologie rivolte al miglioramento dei prodotti e alla produzione di nuovi prodotti;

d.2. acquisto di brevetti e della relativa applicazione produttiva;

d.3. sviluppo di prototipi;

E. ambiente:

e.1. studi per la valutazione dell'impatto ambientale su insediamenti produttivi finalizzati all'individuazione ed all'applicazione delle soluzioni più opportune.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo la Regione concede contributi nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, per un importo massimo stabilito, per ciascun servizio, con la ripartizione annuale delle risorse disciplinata dal successivo art. 12.

Art. 4.

Interventi in campo ambientale

1. La Regione Puglia, in conformità con quanto stabilito dalle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di tutela ambientale, incentiva il risanamento degli ambienti di lavoro ed il controllo e l'abbattimento delle emissioni inquinanti delle imprese artigiane.

2. Pertanto, la Regione Puglia agevola l'acquisizione e l'installazione di attrezzature ed impianti per l'abbattimento ed il controllo delle emissioni inquinanti all'interno ed all'esterno dell'azienda, nonché di attrezzature ed impianti che riducano l'impatto ambientale delle lavorazioni e tutti gli interventi finalizzati all'adeguamento dei laboratori alle norme di sicurezza e tutela dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo la Regione concede contributi in conto interessi, fino alla concorrenza massima del 100% degli stessi, erogandoli a banche convenzionate anche con cooperative di garanzia o consorzi fidi, in soluzione unica anticipata, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale.

Art. 5.

Insediamenti produttivi

1. La Regione Puglia promuove il miglioramento degli insediamenti delle imprese artigiane attraverso la realizzazione dei seguenti interventi:

a) recupero funzionale di immobili in disuso o di fabbricati inattivi a destinazione produttiva ristrutturati per l'insediamento delle imprese artigiane;

b) ristrutturazione ed ampliamento dei fabbricati utilizzati dalle imprese artigiane;

c) allestimento e potenziamento, negli insediamenti esistenti, di infrastrutture e servizi di interesse comune alle imprese insediate.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo la Regione concede contributi in conto interessi, fino alla concorrenza massima del 100% degli stessi, erogandoli a banche convenzionate anche con cooperative di garanzia o consorzi fidi, in soluzione unica anticipata, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale.

Art. 6.

Innovazione tecnologica

1. La Regione Puglia promuove l'innovazione tecnologica delle imprese artigiane agevolando interventi relativi:

a) all'acquisizione di macchinari ed attrezzature per l'introduzione di rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti produttivi già esistenti;

b) all'acquisto di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione elettronica dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;

c) all'acquisto di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo la Regione concede contributi in conto interessi, fino alla concorrenza massima del 100% degli stessi, erogandoli a banche convenzionate anche con cooperative di garanzia o consorzi fidi, in soluzione unica anticipata, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale.

Art. 7.

Formazione

1. La Regione Puglia promuove interventi di formazione in favore di imprenditori, collaboratori e dipendenti delle imprese artigiane ed il loro aggiornamento professionale.

2. Le iniziative di formazione professionale di cui al precedente comma 1 sono programmate dalla Regione nell'ambito del piano annuale di formazione professionale predisposto di concerto tra l'Assessorato alla formazione professionale e l'Assessorato all'industria, commercio e artigianato - Settore artigianato - in coerenza con il Programma operativo plurifondo 1994/1999.

Art. 8.

Conferimenti all'Artigiancassa

1. La Regione Puglia promuove l'accesso al credito attraverso conferimenti destinati al finanziamento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, istituito presso la Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane (Artigiancassa), ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni.

2. I conferimenti di cui al comma 1 del presente articolo sono disciplinati dalla convenzione di cui al successivo art. 11, comma 3, sono effettuati annualmente in un'unica soluzione e sono deliberati dalla Giunta regionale.

Art. 9.

Contributi alle imprese sui finanziamenti dell'Artigiancassa

1. La Regione Puglia agevola le aziende che fanno ricorso al credito dell'Artigiancassa concedendo un contributo in conto capitale, cumulabile con quello previsto dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, pari al 10% del finanziamento agevolato dall'Artigiancassa riferito all'importo ammissibile al contributo in conto interessi, nel limite massimo di L. 18.000.000.

2. Sono escluse dalle agevolazioni di cui al precedente comma 1 le operazioni destinate a finanziare le scorte delle imprese.

3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati dall'Artigiancassa attraverso un fondo a tal fine costituito dalla Regione presso la stessa Artigiancassa e sono disciplinati dalla convenzione di cui al successivo art. 11, comma 3.

Art. 10.

Contributi all'Artigiancredito Puglia

1. La Regione contribuisce alla dotazione del patrimonio sociale dell'Artigiancredito Puglia, in forma diretta o attraverso la finanziaria regionale Finpuglia S.p.A.

2. La Regione concede contributi all'Artigiancredito Puglia per le seguenti attività:

a) coperture di eventuali perdite dell'Artigiancredito Puglia a fronte delle operazioni di credito attivate tramite le cooperative di garanzia o consorzi fidi;

b) programmi diretti all'assistenza, all'informazione tecnico-finanziaria, all'aggiornamento dei soci delle cooperative e consorzi nonché all'attività di qualificazione professionale e aggiornamento degli addetti alle cooperative e consorzi;

c) costituzione o dotazione di fondi diretti alla concessione di garanzie sussidiarie a fronte delle operazioni di credito attivate tramite le cooperative o consorzi;

d) contributi in conto interessi, da erogarsi in forma attualizzata a favore dei soci delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi sulla base di specifici programmi di sviluppo, con particolare riferimento all'ammodernamento dei laboratori, alla promozione dell'associazionismo economico, dell'esportazione e dell'innovazione.

TITOLO III

MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Art. 11.

Modalità di attuazione

1. Gli interventi previsti agli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente legge realizzati dai beneficiari di cui all'art. 2, lettera b), sono da considerarsi prioritari nell'assegnazione delle agevolazioni.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 la Giunta regionale determina il termine di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia dei relativi bandi per l'ammissione delle domande e il contenuto degli stessi con la specificazione dei seguenti elementi:

- a) soggetti beneficiari;
- b) iniziative ammissibili;
- c) modalità di presentazione delle domande;
- d) criteri di valutazione delle domande;
- e) documentazione da allegare alla domanda;
- f) criteri e documentazione necessaria per la rendicontazione finale;
- g) modalità di erogazione dei contributi.

3. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente normativa la Giunta regionale determina i contenuti delle convenzioni da stipulare tra la Regione Puglia, l'Artigiancassa e l'Artigiancredito Puglia; dette convenzioni disciplinano i criteri, i tempi e le modalità di erogazione delle risorse.

Art. 12.

Ripartizione annuale delle risorse

1. La Giunta regionale approva, sentite le organizzazioni sindacali di categoria del settore artigiano, entro il 30 giugno di ogni anno, la ripartizione delle risorse, per l'anno successivo, articolata nel modo seguente:

A. per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 10:

a.1. ripartizione delle risorse per i singoli interventi e determinazione del contributo massimo ottenibile per ciascun servizio o investimento;

a.2. ripartizione delle risorse per singole province, limitatamente agli interventi previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6;

B. ripartizione delle risorse tra i due interventi di cui agli articoli 8 e 9;

C. ripartizione delle risorse per il funzionamento del Comitato tecnico di valutazione, di cui al successivo art. 13, per i costi di pubblicazione dei bandi e delle graduatorie di cui agli articoli 11 e 14, nonché per la gestione amministrativa e per la promozione di tutte le iniziative previste dalla presente normativa.

Art. 13.

Comitato tecnico di valutazione

1. Per lo svolgimento delle attività di istruttoria e valutazione delle domande e dei progetti relativi agli incentivi previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 si provvede, con deliberazione della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla costituzione di un apposito Comitato tecnico di valutazione composto:

a) dal responsabile del Settore artigianato dell'Assessorato industria, commercio e artigianato;

b) da quattro esperti esterni alle strutture regionali non impegnati nella preparazione o nell'erogazione di servizi agevolati dalla presente normativa, dotati di comprovata esperienza nella valutazione e/o nella realizzazione di progetti per l'acquisizione di servizi e per la realizzazione di investimenti.

2. I compensi spettanti ai componenti del Comitato tecnico di valutazione, di cui al punto b) del precedente comma 1, sono determinati dalla Giunta regionale con i criteri previsti dall'art. 5 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.

Art. 14.

Graduatorie

1. Per l'erogazione dei contributi relativi agli interventi previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 il Comitato tecnico di valutazione provvede, entro sessanta giorni, dopo aver adempiuto all'istruttoria formale e tecnica delle domande, alla redazione, per ciascun bando, di apposite graduatorie provinciali per l'ammissione delle domande fino ad esaurimento delle risorse assegnate con la ripartizione di cui all'art. 12 della presente normativa. Le graduatorie sono approvate dalla Giunta regionale e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

2. Qualora non siano ammissibili domande in numero sufficiente ad esaurire le risorse assegnate su ciascuna delle province, i fondi residui saranno ripartiti proporzionalmente, con i medesimi parametri utilizzati per la ripartizione annuale delle risorse, sugli altri interventi, ampliandone le graduatorie prima della pubblicazione.

3. Qualora non pervengano domande in numero sufficiente, ad esaurire le risorse assegnate su ciascuno degli interventi, i fondi residui saranno ripartiti proporzionalmente, con i medesimi parametri utilizzati per la ripartizione annuale delle risorse, sugli altri interventi, ampliandone le graduatorie prima della pubblicazione.

Art. 15.

Controlli e rendicontazione

1. Allo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione provvede, in conformità con le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, l'Assessorato industrie, commercio e artigianato - Settore artigianato.

2. L'attività di controllo è finalizzata alla verifica della corretta destinazione delle agevolazioni.

3. La documentazione necessaria per la rendicontazione formale e le modalità di svolgimento della rendicontazione stessa saranno disciplinate dai bandi per l'ammissione delle domande di cui al precedente art. 11, comma 2 e dalle convenzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Art. 16.

Erogazione dei contributi

1. Per l'acquisizione di servizi di cui al precedente art. 3 è erogata, con decreto dell'Assessore all'Industria e all'atto dell'avviamento dell'iniziativa, un'anticipazione nella misura del 40% sul contributo ammesso. L'erogazione finale è effettuata con decreto dell'Assessore all'Industria al termine dell'attività di controllo e rendicontazione di cui al precedente art. 15.

2. L'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 10 della presente legge è effettuato con decreto dell'Assessore all'Industria.

3. L'erogazione delle risorse previste dai precedenti articoli 8 e 9 è disciplinata dalla convenzione tra Regione Puglia e Artigianocassa di cui all'art. 11, comma 3, della presente normativa.

Art. 17.

Revoca dei contributi

1. Il contributo concesso viene revocato con decreto dell'Assessore all'Industria, commercio e artigianato qualora il soggetto beneficiario non realizzi in tutto o in parte l'intervento ammesso

a contributo, nonché nel caso in cui la realizzazione non sia conforme al progetto presentato o non rispetti i vincoli previsti dalla presente normativa.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 18.

Disposizioni transitorie

1. Per le annualità 1994 e 1995 l'approvazione da parte della Giunta regionale della ripartizione annuale delle risorse, prevista dal precedente art. 12, deve avvenire entro sessanta giorni dall'approvazione da parte della Unione europea del Programma operativo plurifondo 1994/1999 della Regione Puglia.

Art. 19.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente normativa la Regione Puglia fa fronte con le risorse rivenienti dal Programma operativo plurifondo 1994/1999 della Regione Puglia previste dal sottoprogramma «Aiuti all'artigianato».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 20 febbraio 1995

MARTELOTTA

95R0548

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1995, n. 6.

«Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1993».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 26 suppl. del 6 marzo 1995)

(Omissis).

95R0549

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1995, n. 7.

«Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 pluriennale 1995-1997».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 27 suppl. del 7 marzo 1995)

(Omissis).

95R0550

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti;

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			
- annuale	L.	357.000	
- semestrale	L.	195.000	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			
- annuale	L.	65.500	
- semestrale	L.	46.000	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	L.	200.000	
- semestrale	L.	109.000	
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
- annuale	L.	85.000	
- semestrale	L.	45.500	
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
- annuale	L.	199.500	
- semestrale	L.	109.500	
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
- annuale	L.	607.000	
- semestrale	L.	379.000	

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materia 1995.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	61.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHE - 1995 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiche fino a 96 pagine ciascuna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.D. - Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. - Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 3 0 3 6 9 5 *

L. 2.600